



*Consiglio regionale della Calabria*

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

RAPPORTO  
SULLA LEGISLAZIONE  
DELLA REGIONE  
**CALABRIA**

X LEGISLATURA - 2015/2019





*Consiglio regionale della Calabria*

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

**RAPPORTO**  
**SULLA LEGISLAZIONE**  
**DELLA REGIONE**  
**CALABRIA**

---

X LEGISLATURA - 2015/2019



# Rapporto sulla legislazione del Consiglio regionale della Calabria

X Legislatura anni 2015/2019

## Indice

<b>PRESENTAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE PRIMA - LE PROPOSTE DI LEGGE.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Le proposte .....</b>	<b>7</b>
1.1 Il numero delle proposte di legge presentate .....	7
1.2. La ripartizione delle proposte per proponente .....	7
1.3 La classificazione delle proposte per tipologia normativa e tecnica redazionale .....	10
1.4. La classificazione delle proposte per macrosettore .....	11
1.5. La distinzione delle proposte per Commissione competente .....	12
1.6. L'esito delle proposte di legge.....	13
1.7. Le proposte di legge al Parlamento .....	14
<b>PARTE SECONDA – LE LEGGI.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Le leggi regionali .....</b>	<b>17</b>
2.1. I macrosettori di intervento delle leggi regionali .....	19
2.2 La suddivisione delle leggi per potestà normativa .....	20
2.3 Divisione per tipologia normativa .....	21
2.4 Produzione legislativa per tecnica redazionale .....	23
2.5 Aspetti quali-quantitativi delle leggi regionali.....	23
2.6 Leggi di particolare interesse.....	27
2.8 Le leggi di modifica statutaria .....	31
<b>PARTE TERZA – I REGOLAMENTI.....</b>	<b>33</b>
<b>3 La produzione regolamentare .....</b>	<b>33</b>
3.1 La dimensione fisica della regolamentazione.....	33
3.2 La classificazione regolamentare per macrosettore .....	37
<b>PARTE QUARTA – L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI .....</b>	<b>38</b>
<b>4 L'attività istituzionale delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa .....</b>	<b>38</b>
4.1 Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" .....	38
4.2. Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero" .....	40
4.3 Terza Commissione "Sanità, attività sociali, culturali e formative" .....	42
4.4 Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente" .....	44
4.5 Quinta Commissione "Riforme" .....	46
4.6 L'attività dell'Assemblea.....	47
<b>PARTE QUINTA – I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.....</b>	<b>49</b>

<b>5 La funzione di controllo .....</b>	<b>49</b>
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) .....	49
5.1.1 Le interrogazioni .....	49
5.1.2 Le interpellanze .....	53
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) .....	54
5.2.1 Le mozioni .....	54
5.2.2 Gli ordini del giorno .....	56
<b>5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi .....</b>	<b>59</b>
<b>PARTE SESTA – IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....</b>	<b>88</b>
<b>6 Il contenzioso costituzionale .....</b>	<b>88</b>
6.1 I ricorsi in via principale .....	88
<b>6.2 I ricorsi in via incidentale .....</b>	<b>97</b>
<b>6.3 Ricorsi promossi dalla Regione avverso lo Stato .....</b>	<b>98</b>
<b>PARTE SETTIMA – EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI NELLA DECIMA LEGISLATURA.....</b>	<b>100</b>
<b>7.1. La trasparenza legislativa e le leggi sulla trasparenza .....</b>	<b>100</b>
<b>7.2. La partecipazione: il Palmarium si apre ai cittadini .....</b>	<b>101</b>
<b>7.3. Palazzo Campanella si apre ai cittadini .....</b>	<b>101</b>

## PRESENTAZIONE

*La redazione del primo Rapporto di legislatura calabrese, relativo alla decima legislatura regionale, nasce dall'iniziativa del Settore Assistenza giuridica, che per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese si è cimentato nel lavoro di raccolta e analisi di dati afferenti alla normazione regionale dell'ultimo quinquennio.*

*Dopo diversi anni di produzione del "Rapporto annuale di legislazione regionale" si è voluto offrire all'utenza, e non soltanto agli addetti ai lavori, la possibilità di visionare uno strumento analitico che potesse agevolare la lettura dei dati riferibili non solo all'anno solare di produzione, ma anche alla legislatura di pertinenza.*

*Appare di tutta evidenza come un'assemblea legislativa sia, in primis, condizionata dal suo orizzonte legislativo. Il rinnovo delle cariche elettive, e il fisiologico spoils system, impattano fortemente sull'attività dell'organo, soprattutto a inizio legislatura e a fine mandato quando, ad esempio, in prossimità di nuove consultazioni elettorali, la potestà legislativa delle Assemblee si riduce agli atti urgenti e indifferibili, limitando dunque lo spettro d'azione fino al momento del rinnovo delle cariche.*

*Risulta pertanto chiaro come una mera lettura del dato legislativo all'interno della sola dimensione dell'anno solare di produzione possa rivelarsi non pienamente esaustiva e soprattutto parzialmente intellegibile. Da questa considerazione di partenza il Settore Assistenza giuridica, che cura anche la redazione dei Rapporti annuali sulla legislazione regionale, ha ritenuto di voler offrire un nuovo strumento di analisi.*

*Lo scopo della divulgazione di queste informazioni è consentire una sempre più capillare conoscenza del lavoro svolto dall'Assemblea legislativa e, nello stesso tempo, offrire l'opportunità di un raffronto tra i dati.*

*Contestualizzando infatti gli atti all'interno di un arco temporale più ampio sarà più facile comprendere il flusso produttivo e anche effettuare raffronti efficaci tra la produzione legislativa nei diversi anni solari.*

*Il lavoro qui introdotto dunque analizzerà i dati dell'intera legislatura mettendo anche a confronto i singoli anni solari in cui i dati sono stati prodotti, anche mediante l'ausilio di schemi riassuntivi, tabelle e grafici, al fine di agevolare il lettore nel suo lavoro di analisi. In particolare, la struttura interna del report rispetterà la struttura classica dei rapporti annuali, analizzando leggi, regolamenti, proposte di legge, attività istituzionale, i rapporti tra legislativo ed esecutivo, e il contenzioso istituzionale.*

*Il documento si propone di definire, pertanto, una visione di insieme sull'andamento della legislazione regionale nel corso dell'intera decima legislatura e individuarne via via le tendenze più recenti.*

*La raccolta informatizzata di dati, statistiche e analisi sull'attività legislativa vuole offrire l'occasione per effettuare un puntuale monitoraggio dei processi di trasformazione normativa in atto.*

*Ricordiamo, comunque, che i dati riportati in ogni sezione comprendono informazioni di carattere meramente quantitativo e non possono testimoniare, in nessun caso, la qualità del lavoro svolto.*

*Anche con riferimento al contenzioso costituzionale, l'analisi numerica dei ricorsi proposti dal Governo in via principale, andrebbe inserita in un contesto di esperienze di cooperazione interistituzionale e di possibili soluzioni volte a favorire nuove forme di raccordo tra Stato e Regioni.*

*Infine, l'ultima parte è dedicata alle iniziative culturali che, parallelamente all'attività istituzionale, sono andate oltre la funzione prettamente legislativa, in un percorso di interazione con la cittadinanza. I dati, relativi anche alla affluenza agli eventi che si sono tenuti negli spazi comuni e nelle sale della sede istituzionale, testimoniano una grande partecipazione collettiva e che la trasparenza non si raggiunge solo producendo o pubblicando una gran mole di informazioni, ma anche attraverso la conoscenza delle stesse, facendo in modo che queste diventino accessibili, comprensibili e interpretabili.*

*Il report, che ha dunque l'obiettivo di fotografare lo stato della legislazione e dell'attività istituzionale svolta dall'Assemblea regionale, viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, a beneficio degli addetti ai lavori e dei cittadini.*

*Giova ricordare che la decima legislatura regionale ha avuto inizio il 7 gennaio 2015 e che proprio a partire dalla suddetta legislatura il Consiglio regionale della Calabria, organo legislativo rappresentativo della Regione Calabria istituito nel 1970, risulta composto, oltre che dal Presidente della Giunta regionale, da 30 consiglieri, con una consistente riduzione numerica rispetto ai precedenti 50 componenti.*

*L'arco di tempo complessivamente valutato è il quinquennio compreso tra il 2015 e il 2019.*

**Sergio Lazzarino**  
**Dirigente del Settore Assistenza giuridica**

# PARTE PRIMA

## LE PROPOSTE DI LEGGE

### 1. Le proposte

La proposta di legge è un testo, suddiviso in articoli, presentato dai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, finalizzato a disciplinare una determinata situazione di interesse sociale.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, il Consiglio regionale è l'organo titolare della potestà legislativa in ambito regionale e, l'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, dispone che l'iniziativa legislativa regionale possa essere esercitata da:

- ✓ Giunta regionale;
- ✓ ciascun consigliere regionale;
- ✓ almeno 3 Consigli comunali calabresi la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti;
- ✓ ogni consiglio provinciale calabrese;
- ✓ cinquemila elettori;
- ✓ Consiglio delle Autonomie locali.

Le proposte di legge sono state analizzate, nel corso della decima legislatura, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali. Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

#### 1.1 Il numero delle proposte di legge presentate

Nel corso della decima legislatura (2015/2019) sono state depositate, complessivamente 496 proposte di legge, delle quali, 6 di modifica statutaria e 4 sono state ritirate dal proponente.

Tabella n. 1- Proposte di legge

P.d.l.	2015	2016	2017	2018	2019	totale
ordinarie	112	84	114	87	93	490
statutarie	1	1	0	4	0	6
<b>Totale</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>496</b>

#### 1.2. La ripartizione delle proposte per proponente


Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che su 496 proposte presentate, 355 (pari al 72 %) sono di iniziativa consiliare, 128 (pari al 26%) sono di iniziativa giuntale e 5 proposte sono di iniziativa degli enti locali. La

rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 2 e nel grafico n. 1, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle proposte per soggetto proponente.

Tabella n. 2 - P.d.l. distinte per soggetto proponente

proponente	2015	2016	2017	2018	2019	totale
giunta regionale	32	25	28	24	19	128
consiglieri	74	60	83	66	72	355
enti locali	2	-	1	-	2	5
iniziativa popolare	5	-	1	1	-	7
cal/co	-	-	1	-	-	1
<b>totale</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>496</b>

Grafico n. 1 - Proposte per proponente



Il grafico evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.


Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tabella n. 3 - Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

Livelli di aggregazione	2015	2016	2017	2018	2019	totale
P.d.l. presentate da un solo consigliere	51	41	60	49	48	249
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	5	5	7	1	2	20
P.d.l. presentate da un intero gruppo	-	-	-	-	-	-
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	15	7	8	8	3	41
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	-	-	1	-	2	3
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	-	-	-	-	-	-
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	3	7	7	8	17	42
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>355</b>

Grafico n. 2 – L'iniziativa per aggregazione dei proponenti



Dalla tabella n. 3 e dal grafico n. 2 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle proposte di legge è stato presentato da un solo consigliere.


### 1.3 La classificazione delle proposte per tipologia normativa e tecnica redazionale

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nel corso della legislatura in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tabella n. 4 – Classificazione per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Settore	28	22	42	16	7	115
Istituzionale	11	4	1	10	8	35
Provvedimento	22	6	9	13	16	66
Manutenzione	37	39	39	38	48	201
Bilancio	13	14	20	12	12	71
Intersettoriale	2	-	1	1	-	4
Abrogativa	-	-	2	1	2	5
TOTALE	113	85	114	91	93	496

Grafico n. 3 – dato aggregato proposte di legge per tipologia normativa



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le proposte presentate nel corso della decima legislatura sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa "Manutenzione" (pari al 40 %). Seguono le proposte riconducibili alla


tipologia "Settore" (23%), "Bilancio" (14%), "Provvedimento" (13%), "Istituzionale" (7%), "Intersectoriali" (1%) e "Abrogative" (1%).

In particolare, le tabelle e i grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

Tabella n. 5 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Testo nuovo	67	38	70	51	34	260
Novella	43	43	43	31	55	215
Misto	3	4	1	9	4	21
Testo unico	-	-	-	-	-	-
TOTALE	113	85	114	91	93	496

Grafico n. 4 – Dato aggregato distribuzione tecnica redazionale



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 496 proposte, ben 260 (pari al 53 %) sono riconducibili alla tecnica "Testo Nuovo", seguite dalla tecnica "Novella" con 215 proposte (pari al 43%).


#### 1.4. La classificazione delle proposte per macrosettore

Le 496 proposte di legge presentate sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tabella n. 6 – P.d.l. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Ordinamento istituzionale	29	12	13	20	20	94
Sviluppo economico e attività produttive	19	15	14	12	6	66
Territorio, ambiente e infrastrutture	28	15	25	18	28	114
Servizi alla persona e alla comunità	22	29	36	25	18	130
Finanza regionale	13	14	22	14	15	78
Multisetto	2	-	4	2	6	14
<b>TOTALE</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>496</b>

Grafico n. 5 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore



Dalla tabella numero 6 e dal grafico 5 si evince che il legislatore regionale, nel corso della decima legislatura, ha concentrato la propria attenzione principalmente nei macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Territorio, ambiente e infrastrutture"

Seguono, in maniera quasi omogenea, quelli afferenti alle tematiche relative ai macrosettori "Ordinamento Istituzionale", "Sviluppo economico e attività produttive" e "Finanza regionale". Infine, con un notevole distanziamento, troviamo il macrosettore "Multisetto".

### 1.5. La distinzione delle proposte per Commissione competente


La tabella n. 7 riporta la distribuzione delle proposte di legge per Commissione referente, mentre il grafico 14 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tabella n. 7 – P.d.l. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Prima	31	11	11	20	24	97
Seconda	26	27	40	27	21	141
Terza	27	31	34	22	18	132
Quarta	31	16	29	18	28	122
Quinta	-	-	-	4	-	4
Commissione contro la 'ndrangheta	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>115*</b>	<b>85</b>	<b>114</b>	<b>91</b>	<b>90*</b>	<b>496</b>

\*Nel conteggio si tiene conto delle proposte assegnate a più Commissioni di merito o discusse direttamente in Aula

Grafico n. 6 – Distribuzione percentuale p.d.l. per Commissione



### 1.6. L'esito delle proposte di legge

Le proposte che, dopo l'iter, sono divenute legge sono 215 su 496, con una percentuale pari al 43%. Giova evidenziare, comunque, che le proposte approvate nel corso dei singoli anni risultano non sempre coincidenti con il numero delle leggi promulgate nel medesimo anno poiché molte di tali proposte sono state depositate dai proponenti negli anni precedenti.

Tabella n. 8 – Esito delle proposte di legge

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Giacenti	73	47	76	41	44	281
Approvate	40	38	38	50	49	215
Totale	113	85	114	91	93	496

Tabella n. 9 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2019, in base al proponente

Proponente	Pdl giacenti 2015	Pdl giacenti 2016	Pdl giacenti 2017	Pdl giacenti 2018	Pdl giacenti 2019	Totale
Giunta	9	6	20	2	3	40
Maggioranza	40	20	12	29	34	135
Minoranza	16	17	5	7	4	49
Misto	1	4	1	2	1	9
Enti locali	2	-	-	-	2	4
Iniziativa popolare	5	-	-	1	-	6
TOTALE	73	47	38	41	44	243

### 1.7. Le proposte di legge al Parlamento

Nel corso della decima legislatura i Consiglieri regionali, che intervenendo su materie non rientranti nella competenza regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale, hanno presentato le seguenti proposte di legge al Parlamento:

❖ Proposta di provvedimento amministrativo n. 257 "Proposta di legge al Parlamento recante: Proposta di modifica e integrazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 'Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici'"

Iter legis:

- depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 23/5/2019;
- approvata dall'Aula nella seduta del 19/11/2019, con deliberazione n. 449 del 19/11/2019;

Contenuto: l'intervento normativo, anche attenzionato dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità della Calabria alla Conferenza Nazionale delle Presidenti delle Pari Opportunità, ha come obiettivo quello di offrire alle donne, vittime di violenza domestica, le stesse opportunità lavorative che la legge 11 gennaio 2018 n. 4 ha previsto per i figli orfani di crimini domestici;

❖ Proposta di provvedimento amministrativo n. 250 " Proposta di legge al Parlamento recante 'Interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (Liberi di scegliere).

Iter legis:

- depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 23/1/2019;
- la Commissione contro la 'ndrangheta, nella seduta del 12.2.2019, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 66, comma 2, regolamento interno del consiglio regionale.

Contenuto: l'art. 1 della proposta prevede che "Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno favoriscono la sottoscrizione di accordi con i Tribunali per i minorenni istituiti presso ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello della Regione interessata, finalizzati alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere" sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017, attraverso azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati.

L'articolo 2 modifica il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici (Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4) aggiungendovi il riferimento alla prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati e prevede che la somma pari a 1 milione di euro della dotazione, come incrementata dalla l.4/2018, venga destinata all'attuazione agli interventi previsti dalla presente proposta mediante: contribuzione all'avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza; contribuzione alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali; supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro. "

❖ Proposta di provvedimento amministrativo n. 249 "Proposta di legge al Parlamento recante: 'Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali. Affidamento diretto di lavori pubblici fino a 150.000 euro. Modifiche al decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)"

Iter legis:

- depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 7/1/2019;
- la Commissione contro la 'ndrangheta, nella seduta del 12.2.2019, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 66, comma 2, regolamento interno del Consiglio regionale;
- approvata dalla Commissione di merito in data 19/2/2019 e trasmesso in Segreteria Assemblea (con eventuali pareri) in data 7/3/2019;
- approvata in Consiglio con deliberazione n. 403 del 17/6/2019.

Contenuto: La presente proposta di legge al Parlamento è volta all'introduzione di elenchi di merito delle ditte che si oppongono alla criminalità organizzata e denunciati fenomeni estorsivi e criminali integranti circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti di cui all'art.36 del d.lgs. 50/2016.

La proposta ha suscitato particolare interesse in seno all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi in video-conferenza il 23 aprile 2020.

❖ Proposta di provvedimento amministrativo n. 94 "Proposta di legge al Parlamento – Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della Cefalea primaria cronica come malattia sociale".

Iter legis:

- depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 17/11/2015;

- assegnata in data 1/12/2015 alle seguenti Commissioni: 3<sup>a</sup> Commissione per l'esame di merito, ed alla 2<sup>a</sup> Commissione, per il parere.

Contenuto: Si propone il riconoscimento giuridico della cefalea cronica come malattia sociale (articolo 1 comma 1) produce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio statale, in termini di erogazione di contributi, agevolazioni e altre forme di sostegno finanziario da parte dello Stato a favore di enti pubblici e/o privati.

Delle quattro proposte al Parlamento, 3 sono state presentate nel corso dell'ultimo anno della legislatura e, tra queste, 2 sono state approvate dall'Assemblea legislativa, 1 è stata depositata alla fine del 2015.

## PARTE SECONDA LE LEGGI


### 2. Le leggi regionali

Nel corso della decima legislatura sono state approvate, con un andamento crescente della produzione legislativa, complessivamente 260 leggi, così ripartite per ciascun anno di legislatura:

Tabella n. 10 – Le leggi approvate nella X legislatura

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Numero leggi	40	47	57	54	62

Grafico n. 7 – Andamento della produzione legislativa nella X legislatura



La tabella successiva, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fa emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.


Volendo individuare una tendenza quantitativa, può rilevarsi che la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 45 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 9 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annue, tranne in tre casi, corrispondenti, tuttavia, all'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale.

Tab. 10 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36		
1973	23	1989	16	2005	18		
1974	18	1990	59	2006	18		
1975	32	1991	18	2007	30		
1976	21	1992	22	2008	46		
1977	34	1993	18	2009	58		
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54		

Grafico n. 8 – Andamento della produzione legislativa dal 1971 al 2018



## 2.1. I macrosettori di intervento delle leggi regionali

Con riferimento ai macrosettori di intervento normativo regionale, nel corso della X legislatura si registra una maggiore incidenza delle leggi in materia finanziaria (73) e ambientale (58), come è evidenziato nella tabella e nei grafici sottostanti.

Tabella n. 11 - Leggi regionali suddivise per macrosettori

Macromateria	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Ordinamento istituzionale	11	7	7	10	4	42
Sviluppo economico e attività produttive	3	7	8	8	9	35
Territorio, ambiente e infrastrutture	10	8	11	8	21	58
Finanza regionale	14	12	21	13	13	73
Multisetore	2	1	5	2	/	10
Servizi alla persona	/	12	5	13	12	42
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>260</b>

Grafico n. 9 – Andamento della legislazione per macrosettori.





Grafico n. 10 – Dato aggregato produzione legislativa per macromateria



## 2.2 La suddivisione delle leggi per potestà normativa

In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

Nel corso della decima legislatura, la maggior parte delle leggi calabresi (225 su 260) sono state prodotte nell'ambito della potestà concorrente, come si può vedere da tabella e grafici sottostanti.

Tabella n. 12 - Leggi regionali suddivise per tipologia di potestà normativa

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Potestà concorrente	36	45	50	44	50	225
Potestà esclusiva	4	2	7	10	12	35

Grafico n. 11 - Potestà esclusiva/concorrente





Grafico n. 12 - Dato aggregato produzione normativa per tipologia di potestà



### 2.3 Divisione per tipologia normativa

Con riferimento alla **tipologia normativa**, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, e in quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano norme già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Nel corso della decima legislatura, come si può notare dalla tabella e dal grafico sottostanti, vi è stata una grande maggioranza di leggi di manutenzione normativa e di leggi di bilancio, rispettivamente 110 e 72 su un totale di 260 leggi.

Tabella n. 13 - La produzione normativa suddivisa per tipologia normativa

Leggi	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
istituzionali	2	1	1	/	/	4
di settore	4	11	15	16	13	59
manutenzione	18	23	14	22	33	110
bilancio	13	10	23	13	13	72
intersectoriali	1	/	2	/	/	3
provvedimento	2	2	2	3	3	12
	40	47	57	54	62	260

Grafico n. 13 - Divisione per tipologia normativa suddivisa per anno





Grafico n. 14 - Dato aggregato produzione normativa suddivisa per tipologia




## 2.4 Produzione legislativa per tecnica redazionale

In merito alla tecnica redazionale, possiamo notare come nel corso della legislatura vi sia stata una produzione sostanzialmente equivalente di testi nuovi e novelle.

Tabella n. 14 - La produzione annuale e totale per tecnica redazionale

anno	testo nuovo	novella	misto	totale
2015	15	21	4	40
2016	19	25	3	47
2017	33	22	2	57
2018	29	22	3	54
2019	25	33	4	62
<b>totale</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>16</b>	<b>260</b>

Grafico n. 15 - Andamento della produzione legislativa



## 2.5 Aspetti quali-quantitativi delle leggi regionali

La produzione normativa della decima legislatura è caratterizzata dalla presenza preponderante di leggi brevi, composte da pochi articoli, approvate in tempi abbastanza brevi, tranne che per l'anno 2017, come evidenziato da grafici e tabelle sottostanti.

Grafico n. 16 - Tasso mensile di legislazione




Grafico n. 17 - Durata media dell'iter legislativo




Tabella n. 15 - Distinzione di leggi per classi di ampiezza suddivise per numero di articoli

Numero articoli	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
da 1 a 5	24	32	35	29	44	164
da 6 a 10	6	4	14	6	12	42
da 11 a 15	4	7	3	10	4	28
da 16 a 20	3	2	1	0	1	7
oltre 20	3	2	4	9	1	19

<b>Totale</b>	40	47	57	54	62	260
---------------	----	----	----	----	----	-----

Grafico n. 18 - Produzione normativa per numero di articoli




Tabella n. 16 - Distinzione per classi di leggi suddivise per numero di commi

Numero commi	2015	2016	2017	2018	2019	totale
da 1 a 10	26	30	35	30	47	168
da 11 a 20	5	8	11	10	10	44
da 21 a 30	2	1	6	3	2	14
da 31 a 40	4	5	2	1	1	13
oltre 40	3	3	3	10	2	21
<b>totale</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>260</b>

Grafico n. 19 - Produzione normativa per numero di commi





Tabella n. 17 - Distinzione per classi di leggi suddivise per numero di caratteri

Numero caratteri	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Fino a 5.000	27	30	39	33	46	175
da 5.001 a 10.000	5	6	11	10	10	44
da 10.001 a 15.000	1	1	6	3	2	14
da 15.001 a 20.000	2	5	2	1	1	13
oltre 20.000	5	3	3	10	2	21
<b>totale</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>260</b>

Grafico n. 20 - Produzione normativa per numero di caratteri



## 2.6 Leggi di particolare interesse

Sembra opportuno evidenziare che nel corso della decima legislatura si sono avuti interventi in settori rilevanti. Non volendo ripercorrere l'intera produzione legislativa, rinviando, per un approfondimento in tal senso ai Rapporti annuali, ove è presente un'analisi dettagliata, si segnalano, suddivise per ciascuna anno di produzione, alcune leggi che possono essere considerate significative. Esse intervengono su settori sensibili della vita comune, introducendo percorsi di rinnovamento in settori complessi e nevralgici quali, a titolo esemplificativo, quello del sistema organizzativo degli enti locali, dei trasporti, della pianificazione territoriale, dei servizi alla persona e del turismo.

### Anno 2015

**legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56)**, con la quale la Regione Calabria ha inteso adeguarsi alle disposizioni dettate dal legislatore nazionale con la legge n. 56/2014, la c.d. legge Delrio, in tema di riallocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali, provvedendo a un riordino provvisorio delle stesse in attesa di una definitiva riforma del sistema delle autonomie locali;

**legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013)**, che, sempre in tema di adeguamento normativo, ha conformato l'ordinamento regionale alle previsioni del d.lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

**legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)**, legge organica che detta nuove norme sui servizi di trasporto pubblico locale;

**legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36 (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese)**, che promuove il potenziamento degli itinerari che sono espressione della tradizione mariana calabrese;

**legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)** di modifica della legge urbanistica calabrese, che ha inteso rendere più snelle ed efficienti le disposizioni contenute nella L.R. n. 19/2002 e, al contempo, attualizzarle, introducendo – fra l'altro – la città metropolitana di Reggio Calabria tra gli ambiti di pianificazione territoriale.

#### ***Legge di modifica statutaria***

**legge regionale 6 luglio 2015, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Statuto della Regione Calabria)**, unica legge approvata nel corso della legislatura, che ha modificato la composizione della Giunta ed introdotto, inoltre, la figura del c.d. "consigliere delegato", ovvero del consigliere regionale cui il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività.

#### **Anno 2016**

**legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)**, che ha istituito il registro tumori regionale, con la finalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all'incidenza della malattia oncologica e svolgimento di attività di informazione e prevenzione dei rischi;

**legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4 (Disciplina della trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria)**, con cui si è provveduto a normare, nell'ottica della trasparenza, la partecipazione dei gruppi di interesse all'attività politica e amministrativa regionale;

**legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria)**, che in attesa dell'elaborazione partecipata di una legge di riordino delle funzioni, ha previsto che la Regione si riappropri delle funzioni a suo tempo trasferite alle Province, assumendo, tuttavia, l'esercizio diretto solo in materia di agricoltura, caccia, pesca e formazione professionale;

**legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41 (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Cupe)**, che, unendo le esigenze di tutela naturalistica del territorio a quelle di incentivazione della vocazione turistica, ha istituito la Riserva naturale delle Valli Cupe;

**legge regionale 27 dicembre 2016, n. 47 (Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale)**, che, stabilendo norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), risulta, al momento, essere l'unica legge regionale emanata per dare effettiva attuazione sul territorio alla legge 194 del 1978.

#### **Anno 2017**

**legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6 (Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla L.R. 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)),** la quale prevede, nell'ottica della tutela dello stato di salute dei minori e della collettività, che l'avvenuta vaccinazione del minore costituisca requisito di accesso ai servizi educativi dedicati all'infanzia, escludendo solo i casi accertati di pericoli concreti per la salute del minore;

**legge regionale 18 maggio 2017, n.19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale),** che riorganizza il sistema teatrale calabrese, prevedendo l'erogazione di contributi per le compagnie teatrali regionali;

**legge regionale 5 luglio 2017, n. 31 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoi agricoltori)** che promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei comuni, per favorire il ricambio generazionale, la conservazione del suolo, la difesa dell'ecosistema, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità;

**legge regionale 22 dicembre 2017, n. 52 (Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici)** che ha lo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della Regione Calabria, nonché di promuovere la diffusione dell'attività sportiva del golf, attraverso la programmazione di un sistema regionale di impianti golfistici;

## Anno 2018

**legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale),** che ha istituito il Garante regionale per le persone private della libertà personale, quale figura istituzionale indipendente di mediazione e di riferimento, con poteri di intervento, autonomi o su richiesta, per la promozione del miglioramento delle condizioni di vita e dei diritti fondamentali delle persone detenute;

**legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato),** che rappresenta un testo organico in materia di artigianato, utile per il rilancio di un settore trainante dell'economia regionale, che ha previsto, quali organismi a supporto dell'artigianato, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese (ORAC), con funzioni consultive e propositive, e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA), con ruolo di supporto e assistenza alle imprese artigiane;

**legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti),** che, avendo come obiettivo la promozione della tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori di beni e servizi, apporta i necessari miglioramenti e correttivi al vigente quadro regionale, per fornire al consumatore-utente una tutela più completa, uniforme e organica;

**legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza),** quale testo organico finalizzato alla

diffusione di una cultura improntata all'etica pubblica, che prevede diversi strumenti: il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura, che indica annualmente le risorse finanziarie e organizzative per combattere i fenomeni criminali; l'istituzione della giornata "No slot day" e della settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo da celebrare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con iniziative, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, utili per la promozione della cultura della legalità; il programma "Liberi di scegliere" nell'ambito delle misure regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati. La legge, in particolare, contiene, all'art. 58, una dettagliata clausola valutativa che consente al Consiglio regionale di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e di valutare i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: a tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione analitica che fornisca informazioni sulle misure previste nel PSLA con particolare riguardo a molteplici aspetti.

**legge regionale 7 luglio 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)**, che disciplina il riordino della polizia locale e promuove l'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale, con l'introduzione di aspetti innovativi che possono conferire alla polizia locale maggiore funzionalità operativa;

**legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)**, che, al fine di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla P.A. per conto di privati cittadini o di imprese, stabilisce che la presentazione dell'istanza medesima sia corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico e prevede che l'iter amministrativo, avviato con la presentazione dell'istanza "autorizzativa" o dell'istanza a intervento diretto, non si completi fino alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista attestante il pagamento da parte del committente;

**legge regionale 3 agosto 2018, n. 27 (Promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio alimentare)**, che promuove interventi di solidarietà sociale, normando il procedimento che consente il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari di alta qualità e la loro successiva destinazione a soggetti bisognosi per il tramite di enti, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritatevoli e di beneficenza;

**legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale)**, che pone i presupposti giuridici per creare una rete di assistenza alle donne affette da endometriosi, diffondere la conoscenza fra i medici e la popolazione e sostenere la ricerca scientifica e le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza solidaristica alle malate e alle loro famiglie;

**legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture alberghiere)**, che innova il sistema di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere alla luce delle recenti pronunce dell'Autorità Nazionale Garante per la Concorrenza e delle esigenze espresse dal settore, creando le condizioni per una concorrenza più leale tra le

diverse tipologie ricettive e conferendo al sistema di classificazione una struttura armonica, adeguata rispetto ai cambiamenti del settore.

### Anno 2019

**legge regionale 25 gennaio 2019, n. 3 (Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3)**, prevede che i dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito, con l'obiettivo di migliorare la qualità, la produttività e l'efficienza dei lavori delle Commissioni consiliari;

**legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta)**, che sostiene e preserva le piccole produzioni agricole locali, valorizzando le tradizioni gastronomiche del territorio, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia;

**legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati)**, che prevede il finanziamento di progetti e attività dirette all'inclusione sociale e alla piena e effettiva integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società civile dei ciechi pluriminorati;

**legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 (Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria)**, che promuove lo sviluppo quantitativo e qualitativo della cultura e della filiera cinematografica regionale, fornendo supporto finanziario e strutturale e sostenendo la produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive, web, pubblicitarie italiane e estere in Calabria;

**legge regionale 21 giugno 2019, n. 22 (Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico)**, che regola gli interventi su edifici pubblici abbandonati, da parte di organizzazioni di autorecupero, formate da cooperative o associazioni, assegnatarie dell'immobile;

**legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35 (Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare)**, favorisce e implementa azioni e strumenti per promuovere e diffondere la lettura in età prescolare (0/6 anni) e prevede l'adozione di un Piano per la lettura di carattere triennale, allo scopo di individuare obiettivi, strumenti e azioni di informazione, nonché di diffusione e implementazione delle misure per creare una rete efficiente su base regionale.

### 2.8 Le leggi di modifica statutaria

Le proposte di legge statutaria presentate nella X legislatura

Nel corso della decima legislatura sono state depositate sei proposte di legge di modifica statutaria. Di queste, soltanto una, la n. 1 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è stata approvata come legge regionale di modifica statutaria, la legge regionale n. 15/2015.

Tale norma ha modificato gli articoli 33 e 35 dello Statuto.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce, all'articolo 33, il comma 8-bis, che testualmente recita: *"Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce."*

L'articolo 2, modificando l'articolo 35, prevede che:

la Giunta sia composta dal Presidente e da un numero massimo di 7 assessori, tra i quali, uno assume le vesti di Vicepresidente;

tra i componenti della Giunta sia garantita la rappresentanza di genere in misura del trenta per cento;

gli assessori siano scelti tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere regionale;

alle riunioni di Giunta possano partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri delegati.

## PARTE TERZA

### I REGOLAMENTI

#### 3 La produzione regolamentare

Lo Statuto Regionale all'articolo 43 disciplina la potestà regolamentare della regione Calabria, attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio. In questa sezione, si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso della X Legislatura (2015-2019). Negli anni in questione si osserva una complessiva omogeneità quantitativa della produzione regolamentare, con dati sostanzialmente assimilabile, e numeri annuali complessivi sempre attorno alla ventina, con un leggero discostamento al ribasso nel primo anno di legislatura (2015) e un leggero scostamento al rialzo nell'ultimo anno di legislatura (2019). Si riporta ora una sintetica tabella riassuntiva.

Tabella n. 18 - Numero regolamenti per anno solare

2015	n.16
2016	n.20
2017	n.23
2018	n.20
2019	n.24

#### 3.1 La dimensione fisica della regolamentazione

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica, valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per quanto concerne la produzione relativa alla X Legislatura si riscontra ancora una volta una sostanziale omogeneità, con grande preponderanza di regolamenti snelli, in maggioranza composti da non più di cinque articoli, non più di dieci commi, e un massimo di cinquemila parole.

Tabella n. 19 - Numero regolamenti per classi di ampiezza in articoli

articoli	2015	2016	2017	2018	2019	totale
da 1 a 5	9	9	13	13	15	59
da 6 a 10	2	2	7	4	2	17
da 11 a 15	3	5	1	9	2	20
oltre 15	9	5	3	2	2	21

Grafico n. 21 - Numero regolamenti per classi di ampiezza in articoli




Tabella n. 20 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

commi	2015	2016	2017	2018	2019	totale
da 1 a 10	9	10	15	14	15	63
da 11 a 20	1	1	4	0	1	7
da 21 a 30	3	1	3	3	1	11
da 31 a 40	0	1	0	2	3	6
oltre 40	3	7	3	7	4	24

Grafico n. 22 - Regolamenti per classi di ampiezza in commi





Tabella n. 21 – Regolamenti per classi di ampiezza in caratteri

caratteri	2015	2016	2017	2018	2019	totale
fino a 5.000	8	14	11	13	9	55
da 5.001 a 10.000	0	5	5	4	3	17
da 10.001 a 15.000	5	0	2	0	4	11
da 15.001 a 20.000	1	0	0	2	1	4
oltre 20.000	2	1	5	1	6	15

Grafico n. 23 – Regolamenti per classi di ampiezza in caratteri




### 3.2 La classificazione regolamentare per macrosettore

Svolgendo un'analisi dei regolamenti dal punto di vista del merito è possibile riscontrare una sostanziale omogeneità nell'arco temporale ricoperto dalla X Legislatura (2015-2019) e un'incidenza maggiore dei regolamenti rientranti nel macrosettore "Ordinamento istituzionale", come si evince dalla tabella seguente.

Tabella n. 22 – Regolamenti regionali per macrosettore

	2015	2016	2017	2018	2019	totale
<b>Ordinamento istituzionale</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>59</b>
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>Finanza regionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Multisetore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grafico n. 24 - Classificazione regolamenti per macrosettore



## PARTE QUARTA

# L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

### 4 L'attività istituzionale delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa

La presente sezione del Rapporto riporta i dati della X legislatura (2015-2019) relativi all'attività svolta dalle cinque Commissioni permanenti, dalla Commissione contro la 'ndrangheta, dalla Commissione speciale di vigilanza, nonché, dall'Assemblea legislativa e dalla Conferenza dei Capigruppo e comprende informazioni di carattere qualitativo, riferite sia alla mole di lavoro, indicando il numero di ore di lavoro e quello dei soggetti auditi, sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Per ciascuno di essi, infatti, verranno riportati i dati concernenti il numero di sedute svolte, le ore di attività, i soggetti auditi, nonché il numero di provvedimenti licenziati e pareri resi.

#### 4.1 Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale"

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riassuntivi, per ogni anno della X legislatura, in relazione all'attività svolta dalla Commissione consiliare.

Tabella n. 23 – Dettaglio attività della Prima Commissione


Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su PDL	Pareri su PPA	Pareri su Atti Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2015	29	11,34	9	-	-	14	9
2016	11	14,09	3	-	2	32	5
2017	13	15,51	-	-	1	12	2
2018	13	24,88	1	-	-	23	9
2019	13	30,15	-	-	3	34	4
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>95,97</b>	<b>13</b>		<b>6</b>	<b>115</b>	<b>29</b>

Dalla tabella n. 24 si evince che durante il primo anno della legislatura la Prima Commissione si è riunita maggiormente (29 sedute) e ha prodotto un notevole risultato in termini di provvedimenti licenziati (9) e pareri resi su PDL (9) anche se le ore di attività (11,34) e il numero di soggetti auditi (14) rimangono, comunque, nella media.

Quindi, a parte l'anno 2015, il trend è stato costante, con un'oscillazione del numero di sedute che si è mantenuto tra le 11 e le 13 e del numero di provvedimenti licenziati tra i 2 e i 9.

L'ultimo anno di legislatura, invece, è stato caratterizzato dal maggior numero di ore di attività espletate e dal maggior numero di soggetti auditi.

Grafico n. 25 – Attività della Prima Commissione



In sostanza nel periodo 2015-2019, la Prima Commissione si è riunita 79 volte, sono state audite 115 persone, sono stati licenziati 29 provvedimenti e resi 19 pareri.

L'elevato numero di audizioni conferma l'attenzione per questioni politico-istituzionali, sociali e culturali dei provvedimenti trattati che necessitano della partecipazione dei cittadini coinvolti da tali atti.

Di particolare incidenza sull'attività della Prima Commissione nella decima legislatura sono i seguenti provvedimenti:

- la p.l. 214/X recante "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura della legalità e dell'economia responsabile" divenuta L.R. n. 9/18
- la p.l. 182/X, recante "Istituzione del comune di Corigliano-Rossano derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano ", divenuta L.R. 2/2018;
- le p.l. 34-221/X, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ", divenuta L.R. 1/2018;
- la p.l. 381/X, recante "Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e alla legge

regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), divenuta L.R. 39/2018;

- la p.l. 96/X, recante "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta", divenuta L.R. 11/2017

- la p.l. n. 99/X, recante: "Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria, in abbinamento con la proposta di legge n. 28/X (Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge n. 56/2014 – Disciplina delle forme associative delle unioni di Comuni e delle fusioni. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2002). Tale disegno di legge è stato, infine, approvato dall'Assemblea consiliare il 23 giugno 2016, giusta deliberazione n. 109, divenendo legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria).

- la p.l. n. 340/X recante "Modifiche dei confini territoriali dei Comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, divenuta legge regionale n.60/2019.

#### 4.2. Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero"

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riassuntivi, per ogni anno della X legislatura, in relazione all'attività svolta dalla Seconda Commissione consiliare.

Tabella n. 24 – Dettaglio attività Seconda Commissione

Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su PDL	Pareri su PPA	Pareri su Atti Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2015	21	61,28	24	9	9	28	43
2016	17	24,33	44	17	2	24	63
2017	15	24,49	53	29	6	13	88
2018	13	25,24	22	21	6	10	17
2019	19	26,16	19	22	7	21	17
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>161,5</b>	<b>162</b>	<b>98</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>228</b>

La Seconda Commissione si pronunzia nel merito su diverse proposte di legge. Si tratta, in particolare, di proposte in materia di bilancio, quali le proposte inerenti al riconoscimento di debiti fuori bilancio, alle leggi di stabilità, all'approvazione dei Rendiconti generali, ai bilanci di previsione e di assestamento assestamenti. La Commissione ha competenza


anche sulle proposte afferenti alla e alle materie di programmazione economica, attività produttive e affari dell'Unione Europea.

Inoltre, la Seconda Commissione è, comunque, sempre chiamata a esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito da altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

Dalla tabella n. 25 si evince che l'anno in cui si è avuto un numero di attività maggiore, sia in termini di numero di sedute che di effettive ore di lavoro, coincide con il primo anno della legislatura.

Il 2017, invece, rappresenta l'anno nel quale, a fronte di un numero inferiore di ore di attività, è stato licenziato il più alto numero di provvedimenti (88) e di pareri resi su pdl (53) e su ppa (29).

Grafico n. 26 – Attività della Seconda Commissione



Nel periodo 2015-2019, la Seconda Commissione si è riunita 85 volte, sono state audite 96 persone, sono stati licenziati 228 provvedimenti e resi 162 pareri su pdl e 98 su ppa.

Tra i provvedimenti licenziati si riportano i seguenti:

- la proposta di legge n. 157/X, divenuta legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)
- la proposta di legge n. 339/X divenuta legge regionale 3 dicembre 2018, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità).

- la proposta di legge n. 310/X divenuta legge regionale n 8/2018 (Norme in materia di artigianato)
- la proposta di legge n. 414/X divenuta legge regionale n. 43/19 (Disposizioni in materia di prodotti agricoli).

#### 4.3 Terza Commissione “Sanità, attività sociali, culturali e formative”

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riassuntivi, per ogni anno della X legislatura, in relazione all'attività svolta dalla Terza Commissione consiliare.


Tabella n. 25 – Dettaglio attività Terza Commissione

Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su PDL	Pareri su PPA	Pareri su Atti Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2015	10	22	23	1	2	29	26
2016	15	20,58	18	2	-	41	20
2017	23	52,09	22	1	1	63	23
2018	16	37,33	3	-	1	61	16
2019	12	29,09	2	-	2	54	11
<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>161,09</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>248</b>	<b>96</b>

Esaminando la tabella n. 26, si evidenzia che l'anno in cui sono stati licenziati più provvedimenti è il 2015, che è anche quello in cui si sono registrati un numero inferiore di sedute e di ore di attività.

Durante gli altri anni della X legislatura, il numero di sedute si è mantenuto costante, a eccezione dell'anno 2017, in cui c'è stato un incremento in termine di audizioni e quindi anche di ore di lavoro espletato.

Grafico n. 27 – Attività della Terza Commissione



In conclusione nel quinquennio 2015/2019 vi sono state 81 sedute che hanno impegnato la Commissione per 161,09 ore, sono stati auditi 248 persone, quindi un numero rilevante giustificato dall'importanza delle materie trattate dal Consesso, quali, in primis, la sanità.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

- p.l. n. 192, recante "Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)", la quale, pubblicata come legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6,
- p.l. n. 291/X, recante "Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", pubblicata come L.R.12/2018;
- p.l. 27/X recante "Norme per la promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà ed il disagio sociale", pubblicata come L.R. 27/2018;
- p.l. 15/X recante "Disposizione per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi ed istituzione del registro regionale", pubblicata come L.R.28/2018;
- p.l. 332/X recante "Istituzione Osservatorio università e mondo del lavoro" che ha impegnato la commissione competente per circa 245 giorni divenendo la l. r. 54/2018.
- p.l. n. 394/X, recante:" Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14/1984- Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" divenuta legge regionale n. 26/2019.
- p.l. n. 411/X, recante: "Norme per la tutela e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" divenuta legge regionale n. 42/19.

#### 4.4 Quarta Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riassuntivi, per ogni anno della X legislatura, in relazione all'attività svolta dalla Commissione consiliare.

Tabella n. 26- Dettaglio attività Quarta Commissione


Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su PDL	Pareri su PPA	Pareri su Atti Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2015	13	23,42	5	-	2	14	7
2016	17	32,27	9	8	3	65	20
2017	16	28,48	21	1	4	103	26
2018	12	20,59	3	2	1	27	10
2019	9	16,51	3	-	4	31	11
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>121,27</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>267</b>	<b>74</b>

Dalla tabella n. 27 si evince che il numero di sedute si è mantenuto costante nell'arco del quinquennio 2015/2019. Nel 2019, essendo l'anno di fine legislatura, vi sono state meno convocazioni della Commissione e quindi anche di ore di attività.

In ogni caso è nel 2017 che si registra un incremento di audizioni e di provvedimenti licenziati, nonché di pareri resi su proposte di legge.

In totale la Quarta Commissione, nella X legislatura, si è riunita 67 volte, sono stati licenziati 74 provvedimenti. Si registra un elevato numero di soggetti auditi (267) a conferma dell'importanza degli interessi coinvolti nelle materie trattate (tutela dell'ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, trasporti).

Grafico n. 28 – Attività della Quarta Commissione



La Quarta Commissione, nell'anno 2019 ha rivolto l'attenzione su proposte di leggi aventi come oggetto la manutenzione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, gestione dei rifiuti, normativa urbanistica calabrese e trasporto pubblico locale.

Si segnalano:

- PL n. 463/X recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 8/95: norme per la regolarizzazione occupazionale di edilizia residenziale pubblica ", divenuta legge regionale n.59/2019.

- PL n. 452/X recante "Modifica alla L.R. n. 41/2011 e n. 47/2018", finalizzata a posticipare i termini di completamento dei lavori già avviati, in materia di edilizia sociale. Essa è divenuta legge regionale n. 38/2019.

- PL n. 93/X "Modifiche alla L.R. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, divenuta legge regionale n. 57/2017.

Seppur non incluso nel numero dei provvedimenti licenziati, si segnala, infine, la risoluzione n. 1/2016, recante: "Piano regionale dei trasporti. Adozione della proposta preliminare di Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale preliminare. Espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per l'approvazione del PRT".

#### 4.5 Quinta Commissione "Riforme"

La Quinta Commissione Consiliare è stata istituita nel corso della X legislatura a si è insediata in data 10 maggio 2016.


Nelle tabelle che seguono, pertanto, si riportano i dati riassuntivi, per il periodo 2016/2019, in relazione all'attività svolta dalla Commissione consiliare.

Tabella n. 27 – Dettaglio attività Quinta Commissione

Anno	Sedute	Ore di attività	Pareri su PDL	Pareri su PPA	Pareri su Atti Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2016	6	7,31	1	-	-	5	1
2017	7	4,42	-	-	-	5	2
2018	6	2,24	-	1	-	-	-
2019	3	45min	-	-	-	-	1
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>14,42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

In totale nel periodo 2016/2019 La Quinta Commissione si è riunita 22 volte ed ha licenziato 4 Provvedimenti.

Grafico n. 29 – Attività della Quinta Commissione



Ai sensi dell'art.28 bis del Regolamento interno della Regione Calabria, la Commissione Riforme ha il compito di esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale

e di armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento interno.

Nell'anno 2019, è stata approvata una sola proposta di legge di modifica statutaria n.5/X recante: "Integrazione alla legge regionale 19 ottobre 2004 n.25" Statuto della Regione Calabria" finalizzata a estendere il diritto di elettorato ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Calabria.

Nell'anno 2017, la Quinta Commissione è stata impegnata nella trattazione della p.l. statutaria 2/X, con l'intendimento di introdurre nel vigente Statuto regionale, un art. 43-bis, rubricato "Qualità della normazione e semplificazione", e di sostituire l'art. 44, relativo ai Testi unici.

#### 4.6 L'attività dell'Assemblea


La tabella che segue riporta il numero delle deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea. Si può osservare che il 2019 è l'anno in cui vi è stato il maggior numero di sedute e di delibere a contenuto legislativo, il 2015 l'anno in cui vi è stato il maggior numero di ore di attività e il 2017 l'anno in cui sono stati approvati in maggioranza atti non legislativi.

Tabella n. 28 – Dettaglio attività Assemblea

Anno	Sedute	Ore di attività	Atti non legislativi	Delibere a contenuto Legislativo
2015	15	61,25	30	40
2016	16	46,59	34	47
2017	14	44	61	57
2018	18	61,04	48	54
2019	19	56,18	30	65
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>269,06</b>	<b>203</b>	<b>263</b>

Dalla tabella n. 28 si evince che il numero di sedute si è mantenuto costante nell'arco del quinquennio 2015/2019. L'anno di fine legislatura è stato quello in cui vi sono state più delibere a contenuto legislativo. In totale, il Consiglio regionale si è riunito 82 volte e sono stati deliberati 263 atti a contenuto legislativo e 203 non legislativo.

Grafico n. 30 – Attività dell'Assemblea legislativa



# PARTE QUINTA

## I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

### 5 La funzione di controllo

Nella presente parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal [Regolamento interno](#).

#### 5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello [Statuto](#), ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

##### 5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, al fine di ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del [Regolamento interno](#).

Nella X legislatura sono state presentate 523 interrogazioni, di cui 445 a risposta scritta, 68 a risposta immediata e 9 a risposta orale.

Dai dati riferibili al quinquennio di riferimento emerge dapprima, dal 2015 al 2016, un lieve aumento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto, successivamente una leggera flessione negli anni 2017 – 2018.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tabella n. 29 – Riepilogo interrogazioni

Anno	Interrogazioni presentate	Hanno avuto risposta	In attesa di risposta
2015	118	32	86
2016	131	62	69
2017	84	34	50
2018	89	71	18

<b>2019</b>	<b>101</b>	<b>62</b>	<b>39</b>
<b>Totale</b>	<b>523</b>	<b>261</b>	<b>262</b>

Tabella n. 30 – Riepilogo interrogazioni a risposta scritta

Anno	Interrogazioni a risposta scritta		
	Interrogazioni presentate	Hanno avuto risposta	In attesa di risposta
<b>2015</b>	<b>107</b>	<b>24</b>	<b>83</b>
<b>2016</b>	<b>97</b>	<b>52</b>	<b>45</b>
<b>2017</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
<b>2018</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>11</b>
<b>2019</b>	<b>95</b>	<b>59</b>	<b>36</b>
<b>Totale</b>	<b>445</b>	<b>203</b>	<b>182</b>

Tabella n. 31 – Riepilogo interrogazioni a risposta orale

Anno	Interrogazioni a risposta orale		
	Interrogazioni presentate	Hanno avuto risposta	In attesa di risposta
<b>2015</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1 decaduta</b>
<b>2016</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>2017</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>2018</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>2019</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Tabella n. 32 – Riepilogo interrogazioni a risposta orale

Interrogazioni a risposta immediata		
-------------------------------------	--	--

Anno	Interrogazioni presentate	Hanno avuto risposta	In attesa di risposta
2015	5	3	2
2016	31	8	23
2017	17	11	2
2018	9	7	2
2019	6	2	4
<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>31</b>	<b>33</b>

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tabella n. 33 – Riepilogo interrogazioni distinte per iniziativa

Interrogazioni distinte per iniziativa	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Interrogazioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	84	95	60	47	33	319
Interrogazioni presentate da 1 consigliere di minoranza	25	34	23	40	65	187
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	3	/	/	2	/	5
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2	/	/	/	/	2
Interrogazioni presentate da stesso gruppo di minoranza	1	1	/	/	1	3
interrogazioni presentate da stesso	/	1	1	/	/	2


<b>gruppo di maggioranza</b>						
<b>Interrogazioni presentate da iniziativa mista</b>	/	/	/	/	/	/
<b>Interrogazioni presentate da intero gruppo</b>	3	/	/	/	2	5
<b>totale</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>523</b>

La lettura dei dati riportati nella tabella evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere sia di maggioranza (359) che di minoranza (187).

Tabella n. 34 – Riepilogo interrogazioni distinte per macrosettore

<b>MACROSETTORE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	6	2	5	4	12	29
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	11	11	8	9	14	53
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	41	55	31	23	25	175
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	54	53	38	51	41	237
<b>Finanza regionale</b>	1	9	1	2	7	20
<b>Multisetto</b>	5	1	1	0	2	9
<b>Totale</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>523</b>

Grafico n. 31 – Dato aggregato interrogazioni per macrosettore



Dalla tabella relativa alle interrogazioni distinte per macrosettore e dal relativo grafico risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Servizi alla persona e alla comunità" con 237 interrogazioni, (pari al 45%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 175 interrogazioni (pari al 33%).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti ai servizi alla persona e alla comunità.

### 5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del [Regolamento interno](#), è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Negli anni che di seguito sono riportati sono state presentate 55 interpellanze di cui una ritirata mentre nel corso del 2016 non è stata presentata nessuna interpellanza.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato che l'interrogazione è quello più utilizzato.

Tabella n. 35 – Interpellanze presentate

Anno	INTERPELLANZE PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
2015	1	1	/
2016	/	/	/
2017	1	/	/
2018	25	11	/
2019	28	1	/
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

## 5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello [Statuto](#), anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

### 5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del [Regolamento interno del Consiglio](#), che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso della X legislatura come risulta dalla tabella seguente, sono state presentate 167 mozioni, di cui 48 sono state discusse e approvate mentre una è stata ritirata.

Tabella n. 36 – Mozioni presentate

Anno	MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
2015	48	16	1
2016	28	8	/
2017	33	11	/

<b>2018</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>/</b>
<b>2019</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>/</b>
<b>Totale</b>	<b>167</b>	<b>48</b>	<b>1</b>

Tabella n. 37 – Mozioni distinte per iniziativa

<b>MOZIONI DISTINTI PER INIZIATIVA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>totale</b>
<b>Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
<b>Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>52</b>
<b>Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza</b>	<b>3</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3</b>
<b>Mozioni presentate da iniziativa mista</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

<b>Mozioni presentate da intero gruppo</b>	<b>2</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>totale</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>167</b>

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione maggiore degli atti presentati dalla maggioranza rispetto a quelli presentati dalla minoranza.

Va sottolineata, inoltre, la adeguata presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la poca quasi nulla di iniziativa fra gruppi sia di maggioranza che di minoranza.

La tabella seguente offre un'analisi dei dati per macrosettore.

*Tabella n. 38 – Mozioni distinte per macrosettore*

<b>MACROSETTORE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>82</b>
<b>Finanza regionale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>Multisettores</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>167</b>

Vediamo che le mozioni riportate in tabella hanno interessato il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità".

### 5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del [Regolamento interno](#) prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima

dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, per come riportato dalla tabella circostante, tutti i 70 ordini del giorno presentati nel corso della decima legislatura sono stati discussi e approvati.

Tabella n. 39 – Ordini del giorno

Anno	ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
2015	26	26	0
2016	6	6	0
2017	12	12	0
2018	14	14	0
2019	12	12	0
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tabella n. 40 – Ordini del giorno per iniziativa

ORDINI DEL GIORNO DISTINTI PER INIZIATIVA	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Ordini del giorno presentati da 1 consigliere di maggioranza	13	3	5	4	/	25
Ordini del giorno presentati da 1 consigliere di minoranza	/	/	3	3	5	11
Ordini del giorno presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2	2	1	3	1	9
Ordini del giorno presentati da più	/	/	/	/	1	1

<b>consiglieri di diversi gruppi di minoranza</b>						
<b>Ordini del giorno presentati da stesso gruppo di minoranza</b>	<b>2</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>
<b>Ordini del giorno presentati da stesso gruppo di maggioranza</b>	<b>2</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Ordini del giorno presentati da iniziativa mista</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Ordini del giorno presentati da intero gruppo</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>68</b>

Tabella n. 41 - Ordini del giorno distinti per macrosettore

<b>MACROSETTORE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>/</b>	<b>5</b>
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>41</b>
<b>Finanza regionale</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>2</b>
<b>Multisetto</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>70</b>

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" è quello maggiormente interessato con 41 ordini del giorno (pari al 58%).

### 5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali

Nei rapporti relativi alla legislazione annuale sono state condotte le analisi delle leggi approvate anno per anno, finalizzate a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 260 leggi approvate nel corso della decima legislatura. L'analisi complessiva del quinquennio di riferimento ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

#### a) Attività regolamentare

Nel corso della decima legislatura 42 disposizioni, contenute in 32 leggi regionali, rimandano a successivi regolamenti, affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

L'attività regolamentare è quasi sempre stata svolta in maniera autonoma dall'organo esecutivo. Infatti solo in 6 casi, tutti riconducibili ai primi due anni della legislatura, il regolamento può essere adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Sei regolamenti sono stati effettivamente adottati in attuazione della relativa legge di riferimento.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della previsione o meno della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

#### Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

##### Anno 2015

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n. 19/2015	Art. 1, c. 1, punto 5	SI	SI	NO

L.R. n. 35/2015	Art. 10, c. 4	NO	NO	NO
	Art. 13, c. 19	NO	SI	NO
	Art. 23, c. 7	NO	NO	NO
L.R. n. 37/2015	Art. 17, c. 1	SI	NO	NO
L.R. n. 40/2015	Art. 7, c. 5	SI	SI	NO
<b>Totale 4 leggi</b>	<b>Totale 6 disposizioni</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Anno 2016

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. 1/2016	Art. 1, c. 1	NO	NO	SI
L.R. 3/2016	Art. 2, c. 1 (art. 10 ter, c. 2)	NO	NO	NO
L.R. 10/2016	Art.3, c.1	NO	NO	NO
L.R. 11/2016	Art. 1, c. 1, lett. d)	SI	NO	NO
L.R. 12/2016	Art. 2, c.1	SI	SI	NO
L.R. 30/2016	Art. 5, c.3	SI	NO	NO
L.R. 33/2016	Art. 12, c.1, lett. a)	NO	NO	NO
L.R. 34/2016	Art. 7	SI	NO	NO
L.R. 43/2016	Art. 1, c. 6	NO	NO	SI
	Art.19, c.2	NO	NO	NO
	Art. 20	SI	NO	NO
L.R. 44/2016	Art. 6, c. 1, lett. a), prima modifica	SI	SI	SI
	Art. 6, c. 1, lett. a), seconda modifica	SI	SI	SI
	Art. 6, c. 1, lett. a), terza modifica	SI	NO	SI
L.R. 46/2016	Art. 9, c.1	NO	NO	NO
	Art. 17, c. 1, lett. b)	NO	NO	SI
L.R. 47/2016	Art. 1, c.23	SI	NO	NO
	Art. 3, c.1	SI	NO	NO

<b>Totale 12 leggi</b>	<b>Totale 18 disposizioni</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
------------------------	-------------------------------	-----------	----------	----------

## Anno 2017

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. 17/2017	Art. 2, c. 6	NO	NO	NO
L.R. 18/2017	Art. 8, c. 15	NO	NO	NO
L.R. 19/2017	Art.14	NO	NO	SI
L.R. 29/2017	Art. 3, c. 1 (art. 2, c.4)	NO	NO	NO
L.R. 31/2017	Art. 3, c.1	NO	NO	NO
L.R. 40/2017	Art. 4, c.1, lett. c)	SI	NO	NO
	Art. 4, c. 1, lett. d)	SI	NO	NO
L.R. 54/2017	Art. 2, c.1 (art. 1 bis)	NO	NO	NO
L.R. 55/2017	Art. 3, c. 2	SI	NO	NO
L.R. 57/2017	Art. 1, c.1 (c.1 sexies)	SI	NO	NO
<b>Totale 9 leggi</b>	<b>Totale 10 disposizioni</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Anno 2018

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.9/2018	Art. 20, c.6	SI	NO	NO
	Art. 58, c.4	SI	NO	NO
L.R. n.15/2018	Art. 13, c.1	NO	NO	NO
L.R. n.20/2018	Art. 3, c. 1, lett. c)	NO	NO	NO
L.R. n.26/2018	Art. 1, c. 1, lett. b)	NO	NO	SI
L.R. n.28/2018	Art. 3	SI	NO	NO
<b>Totale 5 leggi</b>	<b>Totale 6 disposizioni</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Anno 2019

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.4/2019	Art. 7, c.1, lett.a)	SI	NO	NO
L.R. n.48/2019	Art. 17, c.2	NO	NO	NO
<b>Totale 2 leggi</b>	<b>Totale 2 disposizioni</b>			

## Totale leggi e disposizioni che rinviano a regolamenti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
<b>Leggi</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>32</b>
<b>Disposizioni</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>42</b>

## Totale regolamenti adottati

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Nel corso dei rapporti annuali si è verificata l'adozione, anno per anno dei regolamenti attuativi delle leggi approvate che rinviavano ad essi. Nell'arco del quinquennio dal 2015 al 2019, la suddetta analisi può assumere una visione più ampia: a fronte di 32 leggi che rinviano a regolamenti, ne sono stati emanati 10, di cui 2 apportanti modifiche allo stesso regolamento.

In particolare, i seguenti regolamenti sono stati emanati nello stesso anno di pubblicazione delle leggi regionali collegate:

- nel 2016 sono stati emanati 4 regolamenti, rispettivamente in attuazione della L.R. 1/2016, della L.R. 43/2016, della L.R. 44/2016, e della L.R. 46/2016 relativamente all'art. 17, c. 1, lett. b);

- nel 2017 è stato emanato 1 regolamento in attuazione della L.R. 19/2017;

- nel 2018, è stato adottato 1 regolamento in attuazione della L.R. 26/2018.

Altri regolamenti, invece, sono stati adottati in anni solari diversi da quelli relativi alla approvazione delle relative leggi regionali di riferimento:

- nel 2016 è stato adottato il regolamento n. 15 (poi modificato dal regolamento n.15 del 2017 e ancora dal n.8 del 2019) in attuazione della L.R. 37/2015, emanata il 28 dicembre 2015;

- nel 2017 è stato emanato 1 regolamento in attuazione della L.R. 21/2016.

b) Attività di programmazione e pianificazione

La legislazione 2015/2019 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se, in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso della decima legislatura, il Consiglio si conferma non svolgere né un ruolo di controllo né di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Si prescinde, infatti, quasi sempre, ad eccezione di 4 casi, dal parere della Commissione consiliare competente. In otto disposizioni di legge, 5 delle quali riferibili a leggi approvate nel corso dell'anno 2017, è previsto un termine entro il quale adottare i piani o i programmi ivi previsti.

Quanto alla effettiva adozione degli stessi, si evidenzia che nel 2019 è stato approvato il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA) in attuazione della L.R. 9/2018.

#### Anno 2015 – Disposizioni che rinviando all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 35/2015	Art. 8, c. 1	NO	NO	SI
	Art. 9, c. 1 e c. 7	SI	SI	NO
L.R. n. 36/2015	Art. 7, c. 1	SI	SI	NO
<b>Totale 2 leggi</b>	<b>Tot.3 disposizioni</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

#### Anno 2016 – Disposizioni che rinviando all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. 5/2016	Art. 3, c. 1 (art.1 bis, c.4)	NO	NO	NO
L.R. 8/2016	Art. 1, c.1	NO	NO	NO
L.R. 22/2016	Art. 5, c. 1, lett. a)	NO	NO	SI

L.R. 28/2016	Art. 8, c.1, lett. c)	NO	NO	SI
L.R. 44/2016	Art. 10	NO	NO	NO
<b>Totale 5 leggi</b>	<b>Totale 5 disposizioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## Anno 2017 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. 18/2017	Art. 17, c.1, lett. a), n.1	NO	NO	NO
L.R. 19/2017	Art.12, c.1 e 2	NO	SI	NO
	Art. 12, c.3	SI	NO	NO
L.R. 51/2017	Art. 3, c. 1	SI	NO	NO
	Art. 3, c.6, lett. b)	SI	NO	NO
L.R. 52/2017	Art. 1, c.1	NO	NO	NO
L.R. 54/2017	Art. 8, c.1, lett. c)	SI	NO	NO
L.R. 57/2017	Art. 4, c.3	SI	NO	NO
<b>Totale 6 leggi</b>	<b>Totale 8 disposizioni</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Anno 2018 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n.7/2018	Art. 6, c.2	NO	NO	NO
L.R. n.8/2018	Art.18, c.1	SI	NO	NO
L.R.n. 9/2018	Art. 4, c.1 e 3	NO	NO	NO
	Art. 10, c. 1, lett. a) e b)	NO	NO	NO

<b>Totale 3 leggi</b>	<b>Totale 4 disposizioni</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------------------	----------	----------	----------

**Anno 2019 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi**

<b>Estremi legge</b>	<b>Articoli e commi</b>	<b>Termine per l'adempimento</b>	<b>Previsione parere Commissione</b>	<b>Previsione approvazione del Consiglio</b>
L.R. n.21/2019	Art. 6	NO	NO	NO
L.R. n.22/2019	Art. 2, c. 1	NO	NO	NO
L.R. n.35/2019	Art. 5, c.1	NO	NO	NO
L.R. 47/2019	Art.1, c.12	NO	NO	NO
	Art. 2, c.1	NO	SI	NO
	Art. 2, c.4	NO	NO	NO
L.R. n.61/2019	Art. 1	NO	NO	NO
<b>Totale 5 leggi</b>	<b>Totale 7 disposizioni</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure sono 49, contenute in 26 leggi. Solo in 4 casi, tre dei quali previsti in leggi approvate nel corso dell'anno 2016, si prevede il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, analogamente a quanto rilevato nei singoli rapporti annuali, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in pochi casi, spesso in nessun caso secondo il dato annuale, è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente. In 22 casi è previsto un termine per l'adozione di linee guida, misure e criteri, per come previsto dalle singole disposizioni di riferimento. Si segnala, comunque, che la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), all'articolo 3, tra i compiti e le funzioni della Regione prevede che la Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge: a) i requisiti delle autorimesse; b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione

dei servizi funebri; c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica; d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione o meno della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

#### Anno 2015 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. n. 11/2015	Art. 1, c. 2	SI	NO
	Art. 2, c. 2	SI	NO
	Art. 2, c. 3	SI	NO
	Art. 3, c. 3	SI	NO
	Art. 12, c. 1	NO	SI
L.R. n. 20/2015	Art. 16 sexies, c. 1	NO	NO
L.R. n. 29/2015	Art. 1, c. 1	NO	NO
<b>Totale 3 leggi</b>	<b>Totale 7 disposizioni</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

#### Anno 2016 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 2/2016	Art. 3, c. 2	SI	NO
L.R. 3/2016	Art. 2, c. 1 (art. 10 bis, c.1)	SI	SI
	Art. 2, c. 1 (art. 10 quarter, c. 2)	SI	SI
	Art. 2, c. 1 (art. 10 quinquies, c. 3)	SI	SI
L.R. 4/2016	Art. 3, c. 3	SI	NO
	Art. 5, c. 4	SI	NO
L.R. 28/2016	Art. 1, c. 1	NO	NO

<b>Totale 4 leggi</b>	<b>Totale 7 disposizioni</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
-----------------------	------------------------------	----------	----------

## Anno 2017 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 2/2017	Art. 5, c. 2	NO	NO
L.R. 6/2017	Art. 1, c. 2	SI	NO
L.R. 18/2017	Art. 17, c. 1, lett. a)	NO	NO
	Art. 17, c. 1, lett. b)	NO	NO
L.R. 19/2017	Art. 13	SI	NO
L.R. 29/2017	Art. 12, c. 6	NO	NO
	Art. 22	NO	NO
L.R. 31/2017	Art. 1, c.3	NO	NO
L.R. 40/2017	Art. 4, c. 1, lett. e), n. 4 Art. 4, c. 1, lett. g)	SI	NO
		NO	NO
<b>Totale 7 leggi</b>	<b>Totale 10 disposizioni</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Anno 2018 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 5/2018		NO	NO
	art. 10, c.9	NO	NO
	art. 21, c.3	NO	NO
	art. 24, c.4		
L.R. 8/2018	art. 5, c. 2	NO	NO
	art. 18, c.3	SI	NO

<b>L.R. 9/2018</b>	<b>art. 9, c.3</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 13, c.1</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 26, c. 1</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 27, c.1, lett.b)</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 14/2018</b>	<b>art. 12, c. 1, lett. a), b), c), d), e)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 15/2018</b>	<b>art.6, c.3</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 14, c.4</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 17, c.2</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 17, c.7</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 22/2018</b>	<b>art. 3, c.2</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 19, c.2</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 19, c.3</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	<b>art. 26, c.2</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 27/2018</b>	<b>Art. 4, c.1</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 48/2018</b>	<b>Art. 8, c. 1</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Totale 8 leggi</b>	<b>Totale 20 disposizioni</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### Anno 2019– Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

<b>Estremi legge</b>	<b>Articoli e commi</b>	<b>Termine per l'adempimento</b>	<b>Previsione parere Commissione</b>
<b>L.R. 4/2019</b>	<b>Art. 7, c.1, lett. b)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 15/2019</b>	<b>Art. 2, c. 2 e c.3</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 21/2019</b>	<b>Art. 4, c.1</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>L.R. 48/2019</b>	<b>Art. 3, comma 2</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Art. 17, c.1</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Totale 4 leggi</b>	<b>Totale 5 disposizioni</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

## d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nelle tabelle a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico, distinto anno per anno dal 2015 al 2019, dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

## Anno 2015

L.R. n. 3/2015	Art. 1, c. 3	<b>Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa regionale si prevedeva che la Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, rideterminasse la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, allo stato esistenti. La disposizione è stata abrogata dalla legge regionale 13 marzo 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale)).</b>
L.R. n. 11/2015	Art. 3, c. 1 e c. 2	<b>Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed evitare la formazione di debiti pregressi nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata a introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di spesa pluriennali e all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.</b>
L.R. n. 15/2015	Art. 1	<b>Nell'integrare l'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria, è previsto che il Presidente della Giunta possa delegare specifiche attività ai consiglieri regionali. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.</b>
L.R. n. 18/2015	Art. 1, c. 1	<b>La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio per assicurare la prosecuzione delle attività dell'Unità di progetto rifiuti.</b>

L.R. n. 22/2015	Artt. 1, 2 e 3	La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, istituendo appositi capitoli di bilancio, nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate all'amministrazione regionale e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa.
L.R. n. 23/2015	Art. 1	Al fine di garantire la totale copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale.
L.R. n. 35/2015	Art. 5, c. 2 e c. 5	La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della Commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro 60 giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
L.R. n. 38/2015	Art. 2	La Giunta regionale è tenuta, ogni 6 mesi, a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione del cronoprogramma, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati per la chiusura definitiva dello stato di emergenza del settore rifiuti.

## Anno 2016

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 1/16	Art.1, c.1	La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di

		<p>spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente.</p>
L.R. 4/16	Art. 9, c.1 e 2	<p>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale coordinano l'attuazione delle disposizioni che disciplinano l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici con il Programma della trasparenza ed integrità e con il Piano di prevenzione della corruzione. Inoltre, al fine di implementare l'efficacia delle suddette norme, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa, o definire forme di collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione.</p>
	Art. 10, c.1	<p>Il Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, adotta un Codice etico di comportamento, unico per la Regione, al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari.</p>
	Art. 11	<p>L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Presidenza della Giunta regionale ne verificano e monitorano lo stato di attuazione, individuando punti di forza ed eventuali criticità e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.</p>
L.R. 28/16	Art. 7, c. 1 (c. 9ter)	<p>La Giunta regionale adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, li invia alla competente commissione consiliare per il parere da esprimersi entro trenta giorni e successivamente li approva. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR, non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti.</p>

L.R. 30/16	Art. 2, c. 2	Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sulla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
	Art.3	Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente. Le osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza StatoRegioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali.
	Art.4, c.4	Nell'ambito della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà la risoluzione che recepisce le osservazioni dei consiglieri e eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale è approvata dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei ed è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.
	Art.5	Il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee.
	Art.6	Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione degli atti europei con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.
	Art. 7	La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea al fine di garantire lo stato di

	<p>Art.9</p> <p>Art.10, c.4</p> <p>Art. 11</p> <p>Art. 12</p> <p>Art.13</p>	<p>conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea. Nell'ambito della sessione regionale europea la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.</p> <p>Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea.</p> <p>Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea.</p> <p>A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.</p> <p>Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale può chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo e può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i suddetti ricorsi, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di</p>
--	---	--



		presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.
L.R. 38/16	Art. 3, c. 3 e 4	L'Osservatorio regionale permanente contro le molestie e la violenza di genere invia al Presidente del Consiglio una relazione annuale, pubblicata sul BURC e sul sito istituzionale consiliare, sull'attività svolta nell'anno precedente.
L.R. 47/16	Art. 3, c.2	La Giunta regionale, con cadenza annuale, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione sul territorio regionale dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194  (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

## Anno 2017

Legge reg.le	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 2/2017	Art.6	L'Osservatorio regionale dei minori presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate. La relazione annuale è diffusa sul sito web regionale e pubblicata sul BURC.
L.R. 18/2017	Art. 23	Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'Autorità idrica della Calabria (AIC) predispone una relazione annuale che illustri lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati in materia di servizio idrico, il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito, i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti, le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario. La relazione, approvata dall'assemblea dell'AIC, è trasmessa sia al Consiglio regionale che alla Giunta regionale.
L.R. 29/2017	Art. 12 (art. 12, c. 6)	La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per attuare le disposizioni in materia di riunione decisoria, da indire nel caso in cui nel medesimo procedimento

		amministrativo siano coinvolte, a qualsiasi titolo, più articolazioni amministrative della Regione.
L.R. 40/2017	Art. 4, c.1, lett. d)	Il Presidente della Giunta regionale identifica le Roccaforti della Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera, con proprio decreto, su proposta del Comitato scientifico dell'Osservatorio della Dieta mediterranea italiana di riferimento (ODMIR), in attuazione di apposito regolamento, proposto dal Comitato stesso e deliberato dal Consiglio regionale entro un anno dall'approvazione della legge.
L.R. 43/2017	Art. 14	Sono approvati i contenuti di dettaglio del "Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2016", come da allegato al Rendiconto Generale della Calabria per l'anno 2016.
L.R. 47/2017	Art. 1	Nell'ambito delle disposizioni transitorie in materia di rifiuti la Regione Calabria, nel rispetto delle previsioni di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti, così come approvato nel 2016 e integrato nel 2017, sempre con deliberazione del Consiglio regionale, sospende, per la durata massima di un anno, il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo e i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito sul o nel suolo pendenti presso gli uffici della Giunta.
L.R. 54/2017	Art.19, c. 1 e 2	Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa in materia di pubblico impiego, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono utilizzare i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.  I risparmi, connessi alle voci di spesa derivanti dal riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle
	Art. 20	consulenze attraverso persone giuridiche, sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, per le rispettive

competenze, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti.

## Anno 2018

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 1/18	art.10, c. 1, 5 e 6	Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione. 6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.
L.R. 4/18	art. 3, c. 2  art.4, c.2	Modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 35/2015 aggiungendovi la previsione che i servizi a libero mercato sono consentiti nei casi in cui siano individuati con deliberazione della Giunta regionale.  Aggiunge il comma 3 bis all'articolo 21 prevedendo, tra l'altro, che la Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.



	<p>art. 4, c.3</p> <p>art. 7, c.1 e 6</p> <p>art. 8, c. 2, lett. b) e g)</p>	<p>interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.</p> <p>Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA), la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.</p> <p>La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i delitti di criminalità organizzata, nonché delle ragioni che hanno portato all'eventuale mancata costituzione.</p> <p>La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:</p> <p>attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;</p> <p>pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti "pizzo free" anche attraverso l'attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni,</p>
--	--	---

		<p>istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici: 1) sviluppo della cultura della legalità; 2) prevenzione dell'usura; 3) recupero dei beni immobili confiscati; 4) memoria delle vittime innocenti della criminalità 'ndranghetista.</p>
	art. 13, c.2	<p>L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari" predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.</p>
	art. 42, c.3	<p>Qualora l'assessore abbia già provveduto agli adempimenti di trasparenza nella sua precedente qualità di consigliere regionale, il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della relativa documentazione ai competenti uffici della Giunta regionale.</p>
	art. 44, c.2	<p>Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente effettuato gli adempimenti sulla trasparenza associativa, presentano la relativa dichiarazione ai competenti uffici della Giunta regionale entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.</p>
	art. 45, c.3	
	art. 47, c.1 e 2	<p>I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali.</p>
	art. 48, c.3	<p>Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica, per il Presidente della Giunta e per ciascun assessore, anche l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.</p>
	art. 53, c.3	

	art. 58, c. 2, 3 e 5	<p>L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati.</p> <p>Ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società a partecipazione regionale, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie ivi previste.</p> <p>Ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti. Le competenti strutture di</p> <p>Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della legge.</p>
--	----------------------	--

L.R. 11/18	art. 3	L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.
L.R. 13/18	art. 1, c. 1 ter	Il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale convocata annualmente dal Presidente della Regione per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.

L.R. 15/18	art. 14  art. 17, c.10	Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.  Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche nell'ambito del sistema formativo regionale per la polizia locale possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.
L.R. 48/18	art. 5, c. 2 e 3	È fatto obbligo al Dipartimento Attività produttive di predisporre entro il 30 gennaio 2019 gli atti conseguenti all'attuazione di interventi di sostegno a famiglie e imprese, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad incrementare lo stanziamento iniziale dello strumento finanziario con eventuali risorse ulteriormente disponibili o con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento,
L.R. 54/18	art. 2, c. 7	L'Osservatorio Università e mondo del lavoro adotta il proprio regolamento di funzionamento, che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.

## Anno 2019 - Adempimenti

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 3/19	Art. 7 bis	Introduce la partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale. In particolare, i dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito.  L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente

L.R. 20/19	Art. 4	<p>convocato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione. Saranno le segreterie delle commissioni a comunicare la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.</p> <p>La legge, nel modificare la denominazione e le competenze della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa di cui alla L.R. 50/2002, prevede, in particolare, che la Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia e con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolga attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.</p>
L.R. 41/19	Art. 5	<p>Prevede che il Consiglio regionale, previo avviso pubblico, nomini il Garante regionale per i diritti delle comunità romani calabresi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di punteggio, il rispetto della parità di genere e la più giovane età. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali della comunità romani, nonché di mediazione rispetto alle segnalazioni dell'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romani (OTP), organo di studio, di ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico-scientifica, istituito dalla Regione e i cui componenti sono nominati dal dipartimento regionale competente. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale della Calabria una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di interazione e integrazione culturale delle comunità romani, nonché i diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa ai consigli comunali calabresi.</p>

**Di seguito si riporta lo stato attuativo di alcune leggi regionali, indicando la legge, gli adempimenti previsti e lo stato di esecuzione.**

**L.R. 19/2015** La Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti. Prevista l'approvazione del regolamento attuativo da parte della Giunta regionale (art. 40 bis, c.5, introdotto dall'art. 1 L.R.19/2015)

Con il regolamento regionale 23 settembre 2016, n.10 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, - "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio") approvato con D.G.R. n. 301 del 28/7/2016 si è concretizzata l'azione per l'avvio dei "Contratti di Fiume" in Calabria, con la definizione del Documento di intenti e degli strumenti strategici per l'attivazione del processo.

Ciò ha consentito l'avvio della sperimentazione del "Contratto di fiume", inteso come protocollo giuridico per la rigenerazione ambientale dei bacini idrogeografici e fluviali, ma anche e soprattutto identificabile come processo di programmazione negoziata e partecipata volto al contenimento del degrado ambientale ed alla riqualificazione dei territori con un sistema di governance multilivello.

Allo stato attuale sono state attivate 18 procedure di sottoscrizione di Contratti di Fiume, con il coinvolgimento di oltre 140 Comuni e di vari "steakholders" del territorio, ed è stata attivata una procedura di accompagnamento e assistenza ai territori per la redazione dei Contratti di Fiume concretizzata in una "task-force" di esperti regionali e dal supporto dei GAL presenti sul territorio a seguito della stipula di un Protocollo di collaborazione con l'AssoGal Calabria, per l'avvio del modello sperimentale e per la valutazione del suo impatto sui sistemi territoriali locali, ed il Dipartimento prevede di avviare a breve l'azione di accompagnamento, animazione e divulgazione territoriale dello strumento del Contratto di Fiume sui contesti territoriali interessati, anche al fine di integrare tale strumento nelle strategie di sviluppo delle aree interne in corso di definizione.

L'esperienza calabrese dei Contratti di Fiume è stata portata all'ordine del giorno del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume come "best practices" istituzionale. Attualmente, lo stato di avanzamento del programma fa prevedere che nel prossimo triennio potranno essere attivati gli altri Contratti di Fiume con l'avvio delle procedure di pianificazione premiale sui diversi livelli di programmazione regionale e nazionale interessata (agenda urbana, aree interne, difesa idrogeologica e del suolo, POR FESR 2014/2020, PSR 2014/2020, Patto per la Calabria per la parte di difesa idrogeologica, interventi di mitigazione del rischio idrico).

**L.R. 35/2015** Prevede la definizione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, che definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del sistema del trasporto pubblico locale. La norma prevede un ampio processo

partecipativo che coinvolge gli stakeholder e in particolare tutti gli enti locali della Regione (art.5).

Con D.G.R. n. 134 del 19.04.2018 la Giunta regionale ha approvato la versione del livello dei servizi minimi da sottoporre all'intesa con gli enti locali, incrementando la copertura finanziaria da 210 MEuro, previsti nella D.G.R. n.157/2017, a 232,5 MEuro. A seguito dell'esito favorevole della conferenza dei servizi per raggiungere l'intesa con gli enti locali, la Giunta regionale, dopo aver assunto la deliberazione n. 418 del 24/9/2018 "Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) – Presa d'atto del raggiungimento dell'intesa con gli enti locali", ha trasmesso il documento al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

**L.R. 9/2018 -Attuazione art. 4:** "la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire:a) i rischi di infiltrazione criminale e 'ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l'espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato; b) i fenomeni di usura e di estorsione. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge".

Con delibera di G.R. n. 364 del 10 agosto 2018, la competenza sull'attuazione della L.R. 9/2108 è stata assegnata al Dipartimento Presidenza - Settore Legalità e Sicurezza. Il PSLA è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 256 del 21 giugno 2019.

**Attuazione art. 11(Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)**

"La Regione Calabria, in attuazione dell'accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto

"Liberi di scegliere", promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati".

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in videoconferenza il 23 aprile 2020, su proposta del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, con ordine del giorno n. 02/2020, ritenuto che il progetto "Liberi di scegliere", previsto dall'articolo 11 della l. r. 9/2018, ad oggi attuato solo nella Regione Calabria, potrebbe rivelarsi un valido strumento di contrasto alla povertà educativa, oltre che di inclusione sociale e diffusione della legalità in favore di soggetti minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o provenienti dagli stessi, ha espresso apprezzamento ed approvazione per l'iniziativa avviata dalla Regione Calabria ed attualmente in fase di sperimentazione. Ciò in quanto essa risponde alla logica di assicurare il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti, principi questi ultimi che devono fungere da criteri guida per l'impostazione di politiche nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona, nonché ad

incoraggiare il contrasto alla criminalità organizzata per il tramite della interruzione della continuità dei processi culturali propri dei fenomeni mafiosi e la prevenzione del disagio giovanile.

Ha invitato, pertanto, i Consigli regionali ad impegnare le proprie Giunte:

- a valutare l'opportunità di attuare il medesimo progetto anche nelle altre Regioni, fermo restando le differenze esistenti in ogni singolo contesto territoriale, ovvero ad operare interventi sulle proprie legislazioni volti a consentire la realizzazione di progetti di accoglienza per i minori coinvolti nelle situazioni citate in premessa;

- alla stregua di quanto avvenuto in Calabria, ad avviare le procedure necessarie per la sottoscrizione di un analogo Protocollo – di cui si allega uno schema-tipo - prendendo i contatti con le Corti di Appello ed i Tribunali per i minori competenti, nonché con le Direzioni regionali dei Ministeri coinvolti e le Conferenze Episcopali regionali; - a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del progetto attraverso efficaci canali di comunicazione.

**Attuazione art. 13:** il Dipartimento Presidenza con Decreto del Dirigente Generale n. 15373 del 11 dicembre 2019 ha istituito il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari" ai sensi della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, approvando contestualmente il "Disciplinare per l'erogazione del sostegno finanziario ai destinatari delle misure approvate nella sezione II artt. 13-15 del PSLA".

Il disciplinare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale, enuncia i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici a sostegno della prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari.

Gli interventi di cui al Disciplinare sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità delle vittime di racket e usura e si sostanziano in interventi di ristoro economico per coloro che abbiano subito attività estorsive o di usura.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale che costituiscono il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari", di cui agli artt. 13 – 15 del PSLA approvato con DGR n. 256 del 21 giugno 2019.

Possono presentare domanda di contributo le vittime di usura e di estorsione e anche i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.

I contributi prevedono due tipologie di benefici da elargire alle vittime di usura ed estorsione a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 della L.R. 9/2018:

- a) la concessione di un indennizzo pari al 10% del danno subito fino ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per soggetti che risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale;

b) un contributo massimale di euro 10.000,00 (diecimila/00) sugli importi fatturati per acquisto e installazione di impianti elettronici di rilevazione di presenze estranee, per i soggetti che abbiano sporto denuncia per aver subito atti intimidatori;

In particolare:

- per la tipologia a) soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, ovvero che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale;

- per la tipologia b) imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività.

Per la tipologia di contributi di cui alla lett. a), la domanda per la concessione dell'elargizione è presentata entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive (art. 17, comma 1, d.P.R. n. 60/2014). Per i danni conseguenti ad intimidazione ambientale, la domanda è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (art. 13, comma 4, legge n. 44/1999).

Per la tipologia di contributi di cui alla lett. b), la domanda per la concessione del contributo è presentata entro 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa dal reato, ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 60/2014).

## PARTE SESTA

# IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 6 Il contenzioso costituzionale

Appare interessante segnalare che nel corso della legislatura il Governo ha impugnato, in via principale, in totale 21 leggi su 260 approvate, pari a una percentuale dell'8%. Tale dato mette in evidenza che il legislatore regionale ha dimostrato attenzione al corretto esercizio della potestà legislativa.

#### 6.1 I ricorsi in via principale

Nel corso della decima legislatura, l'anno caratterizzato dal maggior numero di ricorsi presentati in via principale dal Governo, coincide con il 2019, ultimo anno di legislatura.

Tabella n. 42 – I ricorsi in via principale

	2015	2016	2017	2018	2019	totale
ricorso in via principale	3	2	1	4	11	21

Grafico n 32 – Numero dei ricorsi in via principale





Grafico n 33 – Numero dei ricorsi in via principale

## I RICORSI IN VIA IN VIA PRINCIPALE

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



## anno 2015

**Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, contenenti misure per il contenimento della spesa per gli enti sub regionali, e l'art. 5, comma 4, della legge, che detta disposizioni in materia di prestazioni socio-sanitarie, per asserita sussistenza di profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, e 120 Cost., che prevede la nomina di un commissario *ad acta* per la sottoposizione della Regione Calabria al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 266/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 5, comma 4.

**Legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 (Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4, Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato gli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12, della legge, proponendo questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 41 Costituzione, in materia di libero esercizio dell'attività economica privata, e dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e) Cost., che attribuisce la potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela della concorrenza.

Esito: con ordinanza n. 223/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione per tardivo deposito del ricorso.

**Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato gli articoli 5, 12, 13 e 14 della legge, proponendo questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 117, commi 1 e 2, lett. s) Cost, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di paesaggio. Le norme ometterebbero di prevedere, nella formazione, la variazione e l'aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo della pianificazione paesaggistica congiuntamente con il Ministero competente.

Esito: con ordinanza n. 116/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Governo in conseguenza della modifica della legge impugnata da parte della L.R. 28/2016.

## Anno 2016

**Legge regionale 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato gli articoli 4 e 5 della legge, che prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro, ponendosi in contrasto con gli articoli 32, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

Esito: con sentenza n. 106/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione e la illegittimità costituzionale della legge impugnata.

**Legge regionale 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lett. b) e c), e l'articolo 3, comma 1, della legge per contrasto con gli articoli 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, e 120, Cost. (poteri del Commissario *ad acta*, stante la sottoposizione della Regione Calabria al Piano di rientro dal disavanzo sanitario). Le citate disposizioni contrasterebbero con il decreto commissariale, n. 130 del 16 dicembre 2015, avente ad oggetto *Linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria*, in quanto avocano al Consiglio regionale una

competenza delle aziende sanitarie il cui esercizio, invece, dovrebbe essere vagliato dalla struttura commissariale.

Esito: con sentenza n. 190/2017, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, ad eccezione dell'art. 3.

### Anno 2017

**Legge regionale 7 novembre 2017, n. 41 (Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali – modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'art. 1 della legge, per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma lett. m), e terzo comma, Cost., per mancata conformità agli obblighi comunitari, per violazione dei livelli essenziali che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale e per violazione delle prerogative regionali in materia di legislazione concorrente.

Esito: la Corte Costituzionale, con sentenza 219/2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1 in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost.

### Anno 2018

**Legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia di polizia funeraria e di polizia mortuaria).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato gli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lett. c); 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22, per asserita violazione degli artt. 25 e 117, commi secondo, lett. e), g), l) e m), e terzo comma della Costituzione.

Esito: con ordinanza n. 193 del 19 luglio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta abrogazione della legge impugnata e conseguente rinuncia al ricorso da parte del Governo.

**Legge regionale 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA, modifiche alla L.R. 18/1999).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'art. 4, comma 1, lett. c) della legge, per asserito contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Esito: con sentenza n. 164 del 4 luglio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

**Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n° 37).**

Disposizioni impuginate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'art. 7, comma 1, lett. b) della legge, per asserita violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

**Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018,12/2018,15,2018,28/2018 e 31/2018).**

Disposizioni impuginate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'art. 2, comma 1, lett. c) della legge, per contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge.

## Anno 2019

**Legge regionale 11 marzo 2019 n. 6 (Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della regione).**

Disposizioni impuginate e parametri costituzionali:

il Governo ha impugnato l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute; l'articolo 1, commi 3 e 4, per contrasto con l'art. 120 Costituzione; l'articolo 1, comma 4, per contrasto anche con i principi di coordinamento della finanza pubblica, e dunque con l'art. 117, terzo comma, Costituzione; l'articolo 2, comma 1, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l).

Esito: il giudizio è pendente.

**Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14 (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

Il Governo ha impugnato l'articolo 1 ponendosi, perché ritenuto in contrasto con l'art. 97, quarto comma, e con l'art. 3 della Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza. Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Esito: la Corte, con sentenza n. 133/2020, ha dichiarato la legge illegittima per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

**Legge regionale 31 maggio 2019, n.16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

L'articolo 1, che detta un'interpretazione autentica della previsione normativa di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2015, è stato ritenuto in conflitto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione - in quanto comporta oneri non coperti a carico del bilancio regionale - e con l'articolo 117, comma 3, Cost. per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, è stata impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost.

Esito: la Corte, con sentenza n. 163/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

**Legge regionale 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

Il ricorrente sostiene che la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 2 della legge, non sia compatibile con la riformulazione dell'articolo 1 e che, pertanto, la citata disposizione regionale si ponga in contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ne è conseguita l'impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost.

Esito: la Corte, con sentenza n. 143/2020, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost..

**Legge regionale del 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

Secondo il Governo, gli articoli 1, 2 e 3 della legge ledono le prerogative del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro da deficit sanitario, pertanto, violano gli articoli 120, secondo comma, e 81 Costituzione, trattandosi di disposizioni prive di copertura finanziaria.

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge contrasterebbe con la legislazione statale di riferimento e andrebbe ad invadere la materia dell'ordinamento civile riservata alla legislazione statale, con violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.

Le disposizioni contenute agli articoli 2 e 3, in relazione alla facoltà concessa alle Aziende sanitarie ed ospedaliere di concludere, entro il 31 dicembre 2019, le procedure di assunzione già avviate, procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, nonché le procedure di internalizzazione del relativo personale sembrano porsi in contrasto con la normativa statale che regola la materia e, non trovando copertura finanziaria, contrasterebbero, altresì, con l'art. 81 e l'art. 117, terzo comma Cost. in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Esito: la Corte, con sentenza n. 251/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge.

**Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

Secondo la difesa governativa, la legge viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, poiché, per effetto della modifica apportata, il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in essere non è legato alle garanzie di competitività e può determinare un prolungamento del rapporto in favore del concessionario in essere, integrando, sostanzialmente una proroga o rinnovo automatico, rischiando di violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) Cost.

In secondo luogo, la sostituzione delle parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale", sembra porsi in contrasto con la ratio dell'art. 14 della L.R. n. 17/2005. Per tale ragione, la norma sembra irragionevole, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 Costituzione.

Esito: il giudizio è pendente.

**Legge regionale 25 novembre 2019 n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'agenzia regionale sviluppo aree industriali).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

La legge, volta ad apprestare un quadro normativo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive e, contemporaneamente, dettare i principi generali per la costituzione dell' Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali, è stata impugnata poiché, ad avviso del Governo, presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale.

Le disposizioni regionali sarebbero illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., che riserva alla potestà legislativa statale la materia dell'ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali

Esito: il procedimento è pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.

\*La legge è stata, altresì, oggetto di censure in sede di giudizio incardinato presso il TAR Calabria nel ricorso promosso dalla d.ssa Vaccaro c/o Regione Calabria, CORAP + altri, con istanza incidentale di costituzionalità in relazione all'art. 6 bis della legge regionale n. 24/2013, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

**Legge regionale 29 novembre 2019 n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).**

Disposizioni impugate e parametri costituzionali.

La legge ripropone disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria che erano già contenute nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, già impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2018.

La legge regionale propone alcune norme riguardanti sia l'esercizio dell'attività di impresa funebre sia la cremazione che, secondo il ricorrente, violano, il principio di libera concorrenza e invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed m), della Costituzione.

Esito: il giudizio è pendente e la Regione Calabria ha ritenuto di non doversi costituire in giudizio.

**Legge regionale 16 dicembre 2019 n. 56 (Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria)).**

Disposizioni impugate e parametri costituzionali.

La legge in esame è stata oggetto di impugnativa, in quanto ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Esito: il ricorso è all'esame della Corte costituzionale.

**Legge regionale 16 dicembre 2019 n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

La legge regionale, che reca modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Legge urbanistica della Calabria), è stata impugnata con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, che, secondo parte ricorrente, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e l'articolo 9 della Costituzione che afferma la tutela dei valori del paesaggio. Ledono, altresì, il principio di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni e si pongono in contrasto con l'articolo 9 del DPR 380/2001, testo unico dell'Edilizia, che costituisce principio fondamentale in materia di governo del territorio, violando così l'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

La seconda censura riguarda l'art. 2 della legge in esame, che modifica il comma 2 dell'articolo 52 (Criteri per l'edificazione in zona agricola), determinando, ad avviso del ricorrente, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, nonché dell'art. 9 Cost, norma che salvaguarda il valore del paesaggio.

Esito: il ricorso è pendente.

**Legge regionale 16 dicembre 2019 n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010).**

Disposizioni impugnate e parametri costituzionali.

La legge regionale, che modifica il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è stata censurata, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, per asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, relativo alla materia di "sicurezza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rimessa, peraltro, allo Stato stesso anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h) e 118, terzo comma della Costituzione).

Per le ragioni su espresse, la legge regionale in esame è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione. La regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio, che è in attesa di definizione presso la Corte Costituzionale.

## 6.2 I ricorsi in via incidentale

Tabella n. 43 – I ricorsi in via incidentale

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Numero ricorsi	6	1	1	0	1	9

### Anno 2015

1. Avverso la L.R. 19/2014, (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso con ordinanza di rimessione del TAR Calabria – Sez. di Catanzaro.

Esito: la Corte costituzionale con sentenza n. 243/2016 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 L.R. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero articolo 5, comma 1, l.cost. 1/99, anziché al solo ultimo periodo;

2. Avverso la L.R. 18/1983, (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) (...), promosso con ordinanza di rimessione della Corte d'Appello di Catanzaro.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 30/2017, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15 della L.R. 18/1983;

3. Avverso L.R. 12/2005 (Norme in materia di nomine e personale della Regione Calabria) promosso con ordinanza di rimessione del TAR Calabria – Sez. di Catanzaro.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 269/2016, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si applica al presidente del Consiglio di Fincalabra;

4. 5. 6. Avverso la L.R. 15/2014 (Norme in materia di disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) promosso con ordinanze di rimessione del TAR Calabria, nn. 319, 320 e 321/2015.

Esito: con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2016, è stata dichiarata la non fondatezza della questione.

### Anno 2016

1. Ordinanza del 21 gennaio 2016, n. 105 della Corte d'Appello avverso L.R. 19/1999, per come modificata dalla L.R. 22/2007.

Esito: la Corte costituzionale, con sentenza n. 248/2016, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 19/1999, per come modificato dall'articolo 13, comma 1, della L.R. 22/2007.

### Anno 2017

1. Ordinanza n. 3/2017 del TAR Calabria, Sez. di Catanzaro, avverso L.R. n. 8/2016, in materia di misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.

Esito: con sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2018 è stata dichiarata la infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

#### Anno 2018

Nessuno

#### Anno 2019

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2019, la Corte di Appello di Roma – Sez. Usi civici - nel procedimento Lamezia spa c/o Comune di Maida, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge regionale della Calabria, n. 34/2010.

La Regione Calabria ha ritenuto di non dover intervenire nel giudizio incidentale, tuttora pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.

### 6.3 Ricorsi promossi dalla Regione avverso lo Stato

#### Anno 2015

1) Avverso d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche (...));

Esito: inammissibilità della questione per deposito tardivo della delibera di G.R.

#### Anno 2018

1) Avverso d.l. 119/2018 convertito dalla l. 136/2018, (Disposizioni in materia fiscale e finanziaria ...). Il giudizio è tuttora pendente;

2) Avverso d.l. 113/2018 convertito dalla l. 132/2018, (Disposizioni urgenti in materia di protezione, interruzione ed immigrazione). Il giudizio è tuttora pendente.

#### Anno 2019

1) Avverso del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, introdotte, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il giudizio è pendente;

2) Avverso il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria". Il giudizio è pendente;

3) Avverso la legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione del d.l. n. 35/2019, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria”. Il giudizio è pendente.

## PARTE SETTIMA

# EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI NELLA DECIMA LEGISLATURA

Nel corso degli anni 2015/2019 le attività svolte all'interno del Consiglio regionale non sono state solo quelle legate alla funzione squisitamente legislativa. Numerose sono state le iniziative culturali messe in campo nel quinquennio, tutte all'insegna della partecipazione e della trasparenza, volte a contribuire a realizzare l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale. La decima legislatura è iniziata aprendo, fisicamente e telematicamente, le porte di Palazzo Campanella alla collettività, in parte percorrendo un percorso già avviato, in parte secondo un nuovo approccio istituzionale. I numeri e i dati raccolti su alcune tipologie di eventi testimoniano come le direttive in termini di trasparenza e accessibilità abbiano avuto un notevole riscontro partecipativo.

### 7.1. La trasparenza legislativa e le leggi sulla trasparenza

La trasparenza si può declinare in molteplici modi, riconducibili alla partecipazione, alla comunicazione, alla conoscenza delle norme. Quest'ultima, in particolare, è stata rafforzata nel corso della decima legislatura, garantendo la massima pubblicità e trasparenza delle sedute del Consiglio regionale con la trasmissione in diretta delle stesse, attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, con la deliberazione consiliare n. 47 del 25 settembre 2015, che ha modificato l'articolo 43 del Regolamento interno del Consiglio regionale aggiungendovi un comma ad hoc, la pubblicità delle sedute del Consiglio regionale viene assicurata anche mediante la trasmissione in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione. La realizzazione di un sistema di diffusione audio-video via internet delle adunanze dell'assemblea legislativa consente di potere seguire la "diretta streaming" tramite personal computer, smartphone, tablet, e altri dispositivi. Il sistema, inoltre, crea un archivio informatico delle sedute anche "on demand", ampliando così la trasparenza sulle decisioni e innalzando il controllo sociale sull'operato degli amministratori. Il tutto, essendo il Consiglio regionale già dotato di uno specifico apparato tecnologico che consente di effettuare le riprese delle sedute e considerando che le stesse vengono già diffuse nel sistema audio-video interno, senza spese aggiuntive, a fronte di un sicuro ampliamento degli spazi di trasparenza e democrazia. La diretta streaming ha consentito al Consiglio regionale di allinearsi ai sistemi già attuati da tempo dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dagli altri Consigli regionali la cui quasi totalità oggi garantisce il servizio di diretta web.

Quanto alla produzione legislativa, si segnalano due leggi, già evidenziate nella Parte Prima, la cui ratio si fonda nei seguenti intendimenti:

- assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, in conformità con quanto disposto dallo Statuto regionale; fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie

decisioni ( legge regionale 12/2/2016, n. 4, recante "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari.);

- introdurre disposizioni volte a stimolare l'adozione da parte degli organi politici della Regione di un codice etico regionale, l'attuazione dei meccanismi di trasparenza e lotta alla corruzione, la previsione di adempimenti relativi alla trasparenza associativa e l'istituzione di un'anagrafe pubblica dei soggetti politici e dei titolari di cariche di derivazione politica ( legge regionale 26/4/2018, n. 9 , recante "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza").

## 7.2. La partecipazione: il Palmarium si apre ai cittadini

Oltre all'accesso on line, con la trasmissione in streaming delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale, si segnala l'iniziativa, che ha consentito alla collettività di accedere all'area verde di Palazzo Campanella, fatta propria dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 62 del 26 novembre 2015, in esecuzione della quale è stato adottato il Regolamento per l'utilizzo del Palmarium. L'accesso regolamentato al gioiello ambientale e botanico - con un'estensione di circa 3 mila metri quadrati e con 24 essenze palmizie pregiate di alto fusto e piante esotiche, un gazebo e una fontana artistica di stile rinascimentale in bronzo patinato, intitolata "Nudo con colomba", realizzata dal maestro reggino Michele Di Raco - di per sé già appartenente alla collettività, lo ha di fatto consegnato, a far data dal 13 dicembre 2015, alla libera fruizione dei cittadini nei fine settimana e nei giorni festivi.

## 7.3. Palazzo Campanella si apre ai cittadini

Tralasciando l'accessibilità di dati e documenti presenti in "Amministrazione trasparente" secondo gli obblighi di legge, l'informazione diretta del pubblico sulle attività del Consiglio regionale attraverso i resoconti sommari e le dirette dall'aula, la pubblicazione delle leggi regionali e dei testi coordinati nella banca dati legislativa - attraverso la quale è possibile monitorare tutto l'iter legis - tra le tante iniziative messe in campo dal Consiglio regionale per assistere ad iniziative culturali o per esserne protagonisti, nel corso degli anni 2015/2019, si segnalano le seguenti.

Un percorso maturato e già utilizzato con successo da questa Amministrazione è la "visita guidata alla sede del Consiglio regionale". L'iniziativa, avviata già da alcuni anni, tende ad avvicinare i giovani e i cittadini tutti alla assemblea legislativa regionale, sotto varie forme e percorsi, attraverso la visita alla sede istituzionale con illustrazione di Palazzo

Campanella, dell'Aula Consiliare, dell'Aula delle Commissioni, delle sale di rappresentanza e del Polo culturale "Mattia Preti".

Alcuni istituti scolastici hanno richiesto un coinvolgimento particolare dei giovani studenti, diventati anche "Consiglieri per un giorno" con due progetti ad hoc attivati nel 2018 (sul cyberbullismo) e nel 2019 (sul turismo nell'area grecanica). In entrambi i casi, in tre giorni diversi, i ragazzi hanno intervallato la visita al Palazzo con incontri e approfondimenti con esperti di storia antica della Calabria e si sono dedicati alla redazione di una proposta di legge, alla simulazione dell'approvazione della stessa in Commissione, poi in Aula consiliare, calandosi egregiamente nel ruolo di consiglieri, simulando la discussione e l'approvazione della proposta di legge, anche con emendamenti, alla presenza di un consigliere regionale in rappresentanza dell'Istituzione.

Di seguito i dati sull'affluenza delle scuole nel quinquennio. Il dato complessivo, pari a 506 scuole, è ripartito secondo gli anni scolastici di riferimento.

Tabella n. 44 – Affluenza delle scuole nel quinquennio

<b>AFFLUENZA SCUOLE DECIMA LEGISLATURA</b>							
Anno scolastico 2015/2016		Anno scolastico 2016/2017		Anno scolastico 2017/2018		Anno scolastico 2018/2019	
Mese	Scuole	Mese	Scuole	Mese	Scuole	Mese	Scuole
ottobre	3	ottobre	0	ottobre	0	ottobre	5
novembre	9	novembre	8	novembre	4	novembre	7
dicembre	12	dicembre	4	dicembre	3	dicembre	1
gennaio	10	gennaio	2	gennaio	2	gennaio	2
febbraio	20	febbraio	11	febbraio	14	febbraio	13
marzo	39	marzo	36	marzo	21	marzo	6
aprile	73	aprile	50	aprile	21	aprile	31
maggio	26	maggio	25	maggio	19	maggio	28
giugno	1	giugno	0	giugno	0	giugno	0
<b>Totale</b>	<b>193</b>	<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>Totale</b>	<b>93</b>

Dal 2015 al 2019, l'Agorà di Palazzo Campanella ha ospitato, con un allestimento ad hoc e mettendo a disposizione tutte le sale di rappresentanza dell'Ente, il Salone dell'Orientamento, dalla decima alla quattordicesima edizione, con una media di seimila studenti, provenienti da tutta la regione, in ognuna delle edizioni articolata su tre giorni. Gli eventi, già avviati negli anni precedenti l'inizio della decima legislatura, hanno

visto i ragazzi sempre al centro delle opportunità. Durante le rassegne, infatti, sono stati creati momenti di incontro e confronto, laboratori pratici e seminari formativi organizzati dal mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale.

Altri eventi culturali, di interesse regionale, sono stati ospitati nelle sale di Palazzo Campanella: Auditorium Nicola Calipari, Sala Giuditta levato, Sala Federica Monteleone, Polo culturale "Mattia Preti", Agorà, Transatlantico, Sala della Memoria. Di seguito il dato complessivo, pari a un totale di 1837 eventi, e i dati ripartiti nel quinquennio.

Tab. n 45 Eventi decima legislatura

<b>Eventi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
<b>Auditorium</b>	56	105	99	114	77	451
<b>Sala Levato</b>	58	168	85	116	83	510
<b>Monteleone</b>	71	191	181	161	96	700
<b>Altri spazi</b>	18	71	21	53	13	176
<b>Totale</b>	203	535	386	444	269	1837

Per misurare il grado di soddisfazione degli utenti, spettatori ma anche protagonisti degli eventi relativi all'anno 2019, l'Amministrazione - nella consapevolezza che la partecipazione attiva degli utenti all'interno dei processi di valutazione della qualità dei servizi pubblici costituisce una risorsa indispensabile per il cambiamento e il miglioramento continuo, basato sulla costruzione di nuove relazioni di fiducia e di comunicazione - attraverso la piattaforma Sondaggio Online, ha somministrato un questionario di gradimento a un campione di utenti interessati. I dati raccolti sulla misurazione della customer satisfaction hanno attestato il massimo gradimento sul servizio pubblico offerto al cittadino.